

COMUNE DI PEREGO

PROVINCIA DI LECCO

**REGOLAMENTO COMUNALE DI
FOGNATURA**

IL SINDACO:

IL SEGRETARIO
GENERALE:

COMUNE DI PEREGO

REGOLAMENTO COMUNALE DI FOGNATURA

CAPITOLO I -DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - OGGETTO

Il presente Regolamento ha lo scopo di disciplinare, nell'ambito del territorio comunale, la raccolta ed il convogliamento delle acque meteoriche e degli scarichi di qualsiasi tipo, pubblici e privati, diretti ed indiretti, nella rete civica di fognatura. Per quanto in questa sede non espressamente previsto in materia di igiene pubblica ed ambientale, sono fatte salve le norme nazionali e regionali nonchè le disposizioni fissate dal Regolamento d'Igiene.

E' fatto obbligo a tutti i cittadini di rispettare il presente Regolamento e di adeguarvisi nei tempi e nei modi più oltre specificati.

Art. 2 - CLASSIFICAZIONE DEGLI SCARICHI

Gli scarichi allacciati alla fognatura pubblica sono suddivisi nelle seguenti classi:

- 1) scarichi provenienti da insediamenti civili
- 2) scarichi provenienti da insediamenti produttivi
- 3) scarichi di acque meteoriche.

Per quanto riguarda gli scarichi provenienti da insediamenti civili vale la classificazione fissata dall'art. 1 della legge regionale 27.5.1986, n. 62, che suddivide gli scarichi degli insediamenti civili in sei categorie convenzionalmente così indicate:

categoria A: scarichi provenienti da insediamenti abitativi, alberghieri, turistici, sportivi, ricreativi, scolastici e sanitari di consistenza inferiore a cinquanta vani o a cinquemila metri cubi, che non comprendano laboratori chimici, fisici o biologici;

categoria B: scarichi provenienti da:

B1 insediamenti abitativi, alberghieri, turistici, sportivi, ricreativi, scolastici e sanitari di consistenza uguale o superiore a cinquanta vani o a cinquemila metri cubi, che non comprendano laboratori chimici, fisici o biologici;

B2 insediamenti diversi da quelli delle categorie A e B1 assimilati ai sensi del successivo punto 2 a quelli provenienti da insediamenti abitativi;

categoria C: scarichi di acque di rifiuto di insediamenti adibiti a prestazione di servizi, individuati dalla Giunta Regionale con delibera 24.6.1986 n. 4/10562 (vedere art. 49);

categoria D:

D1 scarichi delle categorie A e B1, qualora gli insediamenti da cui provengono comprendano laboratori chimici, fisici o biologici;

D2 scarichi diversi da quelli delle categorie A, B, C e D1.

2. Sono assimilati a quelli provenienti da insediamenti abitativi gli scarichi provenienti da qualsiasi attività a meno dei quali vengono annualmente

allontanate, dopo l'uso, acque di approvvigionamento per un volume massimo non superiore a quello degli edifici di provenienza e il cui contenuto inquinante, prima di ogni trattamento depurativo, sia compreso nei parametri di cui alla tabella 3 dell'allegato 5 al d.Lgs152/99

(vedere allegato) e inferiore alle corrispondenti concentrazioni limite.

Per quanto riguarda gli scarichi provenienti da insediamenti produttivi si intendono le acque di scarico defluenti da cicli tecnologici connessi in qualsiasi modo con la produzione sia industriale che artigianale e che non siano riconducibili a quanto espressamente stabilito per le categorie E2, Ce D2 degli insediamenti civili secondo quanto stabilito dall'art. 1 della citata legge regionale n. 62/85.

Per quanto riguarda le acque meteoriche si intendono le acque di pioggia che di lavano superfici coperte o pavimentate e che vengono raccolte e convogliate separatamente in fognatura

pubblica. In merito agli scarichi provenienti da insediamenti produttivi possono verificarsi tre condizioni di scarico:

a) nell'insediamento produttivo non esistono acque di scarico provenienti dal processo tecnologico. Gli unici scarichi presenti sono di tipo civile, come stabilito dall'art. 1 della legge regionale 62/85, o di acque meteoriche.

In questo caso lo scarico verrà considerato di tipo civile e/o di tipo meteorico se si tratta di scarichi distinti oppure di tipo civile se si tratta di scarico comune;

b) nell'insediamento produttivo esistono scarichi provenienti dal processo tecnologico ma questi sono tenuti completamente separati da quelli di tipo civile o da quelli meteorici (reti fognarie interne completamente separate) e sono allacciati alla fognatura pubblica con distinti allacciamenti. I due o tre tipi di scarico presenti saranno soggetti alle rispettive regolamentazioni pertinenti;

c) nell'insediamento produttivo tutti gli scarichi sono miscelati fra di loro, In questo caso gli scarichi sono soggetti alla normativa fissata per quelli puramente produttivi.

Art. 3 - OBBLIGO DI IMMISSIONE NELLA FOGNATURA PUBBLICA

Tutti gli scarichi di natura civile o produttiva originati all'interno delle zone servite da fognatura pubblica, così come stabilite dall'Amministrazione Comunale ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 62/85, debbono essere allacciati alla civica rete di fognatura nei tempi stabiliti dalla legge regionale citata e secondo le prescrizioni del presente Regolamento.

Le costruzioni, nuove od esistenti, ubicate in zone non servite da fognatura pubblica, dovranno attenersi, per lo scarico delle proprie acque di rifiuto, alle disposizioni stabilite dal D.Lgs n. 152/99 e dalla legge regionale 62/85 e loro modificazioni ed integrazioni.

1. Ferma restando l'inderogabilità dei valori limite di emissione per le sostanze della tabella 5 dell'allegato 5, gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari ed ai valori-limite di emissione emanati dai gestori dell'impianto di depurazione delle acque reflue urbane in conformità ai criteri emanati dall'autorità d'ambito, in base alle caratteristiche dell'impianto ed in modo che sia assicurato il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell'art.28, commi 1 e 2 del D.Lgs n. 152/99..

2. Gli scarichi di acque reflue domestiche che recapitano in reti fognarie sono sempre ammessi purché osservino i regolamenti emanati dal gestore dell'impianto di depurazione delle acque reflue urbane

3. Non è ammesso lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura, ad eccezione di quelli organici provenienti dagli scarti dell'alimentazione umana, misti ad acque domestiche trattati mediante apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari che ne riducano la massa in particelle sottili, previa verifica tecnica degli impianti e delle reti da parte del gestore (art. 25 , L. 31/7/02 n. 179).

Art. 4 - ACQUE METEORICHE

Le acque meteoriche cadenti sui tetti, cortili e viabilità interna privata nelle zone servite da fognatura pubblica, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 62/85, devono essere immesse, per i nuovi allacciamenti, nella fognatura comunale limitatamente però alle sole prime acque di pioggia, calcolate per gli insediamenti produttivi e per gli insediamenti civili con scarichi di categoria C (1) secondo quanto stabilito dall'art. 20 della legge regionale n. 62/85, per tutti gli altri insediamenti secondo quanto stabilito all'art. 20 della legge regionale n. 62/85 ridotto ad un quinto (vedere allegato 9).

Per ogni evento meteorico, le acque di prima pioggia sono quindi da calcolare come una precipitazione pari a:

-5 mm in quindici minuti uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante servita dalla rete di drenaggio, per gli insediamenti produttivi e per gli insediamenti civili con scarichi di categoria C (1);

-1 mm in quindici minuti uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante servita dalla

rete di drenaggio, per tutti gli altri insediamenti.

Le acque di pioggia eccedenti quelle di prima pioggia devono essere immesse o in pozzi perdenti o in corpi d'acqua superficiale. Per le costruzioni esistenti, già allacciate alla fognatura pubblica, il medesimo criterio viene applicato nel caso di ristrutturazione sia degli edifici che della fognatura pubblica. L'Amministrazione Comunale può derogare al criterio generale ogni qual volta sussistano verificate impossibilità tecniche.

(1) Per categorie insediamenti vedere art. 2

Art. 5 - CONCESSIONE DEL PERMESSO DI ALLACCIAMENTO

Le opere destinate ad allacciare alla fognatura pubblica gli scarichi provenienti da insediamenti civili e produttivi sono soggette a permesso comunale.

Tale permesso deve essere richiesto al Comune inoltrando domanda, su modello conforme allo stampato comunale, corredata dai seguenti documenti in triplice copia:

- a) planimetria catastale della proprietà in scala 1:1000/1 :2000
- b) pianta in scala 1:100-1 :200 dell'insediamento al piano terra, al seminterrato o al piano cantinato, riportante la rete fognaria interna, suddivisa fra rete civile, rete industriale e rete acque meteoriche. Per ognuno dei condotti fognari occorre poi riportare il diametro, la pendenza, il materiale di costruzione, le ispezioni, i sifoni, il pozzetto di prelievo campioni e di misurazione, ed ogni altro particolare ritenuto necessario.
- c) sezioni longitudinali dei condotti fino al collegamento con la canalizzazione pubblica, con il disegno di tutti i particolari di collegamento in scala 1 :50/1:100
- d) disegni dell'eventuale impianto di pretrattamento interno in scala 1:50/1 :100
- e) relazione tecnica illustrativa dei calcoli idraulici dove sia riportato fra l'altro:
 - 1- il nome del proprietario dell'immobile e del responsabile della ditta, nel caso di insediamento produttivo, aventi titolo a richiedere il permesso;
 - 2- l'indirizzo dell'immobile da allacciare alla fognatura pubblica;
 - 3- le caratteristiche della fognatura pubblica a cui lo scarico viene allacciato;
 - 4- il numero e lo sviluppo dei piani dello stabile compreso il piano terreno ed il sotto tetto abitabile;
 - 5- il ciclo di lavorazione, l'origine e la quantità delle acque scaricate;
 - 6- le caratteristiche dell'eventuale impianto di pretrattamento;
 - 7- l'area complessiva della proprietà;
 - 8- le aree coperte, le aree sistemate a cortile o a giardino e le relative pavimentazioni;
 - 9- il volume totale dell'insediamento, il volume fuori terra, il volume interrato, il numero dei piani, il numero degli appartamenti, il numero dei vani.

g) Espresa dichiarazione sulla natura degli scarichi.

Tutti i progetti devono essere firmati dal proprietario dell'insediamento o dall'avente titolo e dal tecnico responsabile del progetto.

Il Responsabile del Servizio Tecnico, visto se necessario il parere dell'Ente che gestisce l'impianto di depurazione terminale, comunica al richiedente per iscritto, entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta, l'approvazione o meno del permesso di allacciamento alla fognatura pubblica e ne restituisce una copia con le annotazioni di esame. Trascorso inutilmente tale termine la richiesta si intende favorevolmente accolta.

Il permesso di allacciamento alla fognatura pubblica riporterà fra l'altro se le opere di allacciamento, sul suolo pubblico, saranno eseguite dal Comune a spese del privato o direttamente dal privato.

Temporalmente deve essere richiesto prima il permesso, di allacciamento e poi l'autorizzazione allo scarico di cui al successivo art. 7. I due atti sono completamente distinti e separati, salvo che si tratti di insediamento civile nel qual caso la concessione del permesso di allacciamento opera anche da autorizzazione allo scarico. Il progettista deve consegnare all'Ente comunale certificato di regolare esecuzione delle opere realizzate, firmato dal progettista, dal proprietario e dall'impresa esecutrice dei lavori, indipendentemente dal tipo di scarico, prima che abbiano inizio le operazioni di scarico vere e proprie.

Art. 6 - AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

Tutti gli scarichi allacciati alla rete fognaria civica devono essere autorizzati dal Responsabile del Servizio Tecnico, quale Autorità competente al controllo.

Per gli scarichi di tipo civile, così come definiti all'art. 2, e per gli scarichi delle acque meteoriche l'autorizzazione allo scarico è sostituita dalla concessione del permesso di allacciamento alla fognatura pubblica di cui all'articolo 5.

Per gli scarichi di tipo produttivo l'autorizzazione allo scarico è rilasciata dietro domanda su modello conforme allo stampato comunale completo degli elaborati stabiliti all'art. 56; l'autorizzazione allo scarico va richiesta dopo che l'Amministrazione Comunale abbia rilasciato il permesso di allacciamento alla fognatura e prima che abbiano inizio le operazioni di scarico vere e proprie.

Il rilascio dell'autorizzazione allo scarico è subordinato alla verifica che vengono rispettate le norme stabilite dal presente Regolamento e dal D.Lgs.152/99 e sue modificazioni ed integrazioni e che sia stato effettuato il versamento della somma di cui all'articolo successivo.

L'autorizzazione allo scarico, in prima istanza, viene rilasciata dal Responsabile del Servizio Tecnico in via provvisoria;

detta autorizzazione provvisoria si intenderà comunque concessa se non è negata entro sei mesi dalla data di presentazione della relativa domanda, salva la possibilità di revoca successiva in caso di mancato adempimento al disposto legislativo.

L'autorizzazione allo scarico con le relative prescrizioni verrà rilasciata quando lo scarico risulterà allineato ai limiti di accettabilità ammessi in fognatura. Questi sono fissati provvisoriamente dalle tabelle dell'allegato 5 al D.Lgs 152/99 ovvero quelli fissati dal gestore dell'impianto di depurazione terminale.

L'autorizzazione allo scarico potrà essere revocata in caso di superamento dei limiti di accettabilità ammessi in fognatura pubblica od in caso di inosservanza delle prescrizioni fissate nell'atto autorizzativo.

A domanda dei titolari di nuovi scarichi, il Responsabile del Servizio Tecnico, sentito l'Ente che gestisce l'impianto di depurazione terminale, nel rilasciare l'autorizzazione provvisoria può assegnare, per la messa a punto funzionale degli eventuali presidi di pretrattamento durante la fase di avviamento, un periodo di tempo che non dovrà superare i tre mesi dall'attivazione dello scarico, prorogabili di non oltre due mesi, in via eccezionale e su motivata richiesta. La disciplina dello scarico durante il periodo assegnato è definita dal Responsabile del Servizio Tecnico, in relazione alla natura dello scarico. Per gli insediamenti produttivi o civili soggetti a diversa destinazione o ad ampliamento o a ristrutturazione o la cui attività sia trasferita in altro luogo, deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico.

Art. 7 - SPESE DI ISTRUTTORIA DELLA PRATICA PER IL RILASCIO ALL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

Il rilascio dell'autorizzazione allo scarico per ogni allacciamento fognario di natura produttiva è subordinato al versamento della somma necessaria all'istruttoria della pratica. La Giunta Comunale con apposita delibera fisserà la somma titolo di acconto sull'istruttoria della pratica, che deve essere dal privato versata all'atto della richiesta di autorizzazione allo scarico. La liquidazione finale dell'onere relativa all'istruttoria della pratica è disposta a consuntivo dal Comune e deve essere dal privato saldata prima del rilascio dell'autorizzazione allo scarico.

Nel caso in cui l'autorizzazione allo scarico venga negata per il mancato rispetto dei limiti di accettabilità in fognatura o altro, il Comune incamererà l'anticipazione versata dal privato.

Art. 8 - LAVORI DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE COMUNALE

Nessuno all'infuori del Comune può manomettere il suolo pubblico e le condotte sotterranee.

La costruzione dei condotti privati di allacciamento alla fognatura comunale può essere eseguita dai privati stessi quando ciò venga esplicitamente autorizzato con il permesso di allacciamento

rilasciato dal Responsabile del Servizio Tecnico. In questo caso sono a carico dell'utente tutte le opere necessarie per allacciare in via diretta od indiretta, fabbricati dalla proprietà privata alla condotta fognaria comunale, ivi compresi i conseguenti rifacimenti della pavimentazione stradale e dei marciapiedi, la sistemazione dei cavi elettrici, di tubazioni di acquedotto e di ogni altro servizio esistente nel sottosuolo. In questo caso il rilascio del permesso è vincolato al pagamento di una cauzione pari a € 350. Tutti i lavori relativi all'allacciamento saranno sorvegliati dall'Ufficio Tecnico comunale. Il controllo dell'ufficio Tecnico comunale non esonera il proprietario o l'avente causa ed il direttore dei lavori dal dovere di vigilanza e dalla responsabilità per l'esecuzione dei lavori. Nel caso in cui l'allacciamento fognario sul suolo pubblico venga eseguito dal Comune, direttamente o mediante impresa di fiducia, il privato è tenuto al pagamento in anticipo delle spese di allacciamento fissato nel permesso di allacciamento rilasciato dal Responsabile del Servizio Tecnico. Ad allacciamento eseguito, il Comune provvederà alla notifica all'utente delle eventuali spese di conguaglio computate sulla base del consuntivo delle opere. Il rimborso dell'eventuale differenza a favore dell'utente sarà disposto d'ufficio

Art. 9 - COLLAUDO

Durante e dopo l'esecuzione dei lavori di installazione, il Responsabile del Servizio Tecnico può far eseguire prove sulla impermeabilità dei condotti (prove di pressione), sulla efficienza dei sifoni (prove di passaggio del fumo o dell'odore) e ogni altra prova atta ad accertare se l'impianto è stato eseguito secondo il progetto autorizzato.

Condotti ed installazioni sotterranei devono essere scoperti, se il funzionario incaricato del controllo lo esige. Questi, entro dieci giorni dalla sollecitazione di un controllo, deve eseguirlo e pronunciare il suo giudizio. L'impresa che ha installato l'impianto, al più tardi prima della sua entrata in funzione, deve avvertire il Responsabile del Servizio Tecnico per un esame conclusivo del collaudo in contraddittoria con l'imprenditore o un suo incaricato. Il collaudo viene eseguito dall'Ufficio Tecnico Comunale o da un tecnico incaricato dal Comune sulla base del progetto approvato. Per tutte le verifiche l'Impresa deve fornire gratuitamente i necessari operai, apparecchi e materiali. Il progetto approvato deve essere disponibile in cantiere.

Art. 10 - ESECUZIONE IN CONTRASTO CON LE PRESCRIZIONI

Se i controlli ed il collaudo indicano che i lavori e le installazioni non sono stati eseguiti conformemente alle prescrizioni del presente Regolamento, i medesimi devono essere modificati su richiesta del Responsabile del Servizio Tecnico, entro il termine di tempo da lui fissato. Il Responsabile del Servizio Tecnico si riserva il diritto di avvertire il proprietario dei risultati dei controlli e del collaudo e di negare il permesso di abitabilità di singoli vani o appartamenti. Se le modifiche ordinate non vengono eseguite entro il termine fissato, l'esecuzione avviene coattivamente a spese del proprietario, dopo che a questi è stato comunicato nuovamente un appropriato termine per l'eliminazione dei difetti accertati nell'impianto.

Art. 11 - CAMERETTA DI ISPEZIONE, DI MISURA E DI PRELIEVO DELLO SCARICO

Tutti gli scarichi, prima di essere immessi nella fognatura pubblica, devono passare attraverso una cameretta di ispezione, di misura e di prelievo.

La cameretta deve essere facilmente accessibile ed avere dimensioni minime in pianta di cm 120 x 100 (salvo diversa indicazione dell'ufficio tecnico comunale).

Art. 12 - PRESCRIZIONI PER GLI ALLACCIAMENTI ALLA FOGNATURA PUBBLICA

Ogni stabile deve essere allacciato alla fognatura stradale separatamente. Può essere consentito, previa approvazione dell'Amministrazione Comunale, anche un unico allacciamento per più stabili della stessa proprietà.

In casi particolari l'Amministrazione Comunale può consentire che uno stesso condotto di allacciamento sia a servizio di più proprietà. In tal caso, prima della costruzione del condotto, i

proprietari interessati devono stipulare una servitù reciproca.

Qualora la fognatura comunale sia realizzata con canali separati per le acque bianche e per quelle nere, le acque bianche e nere provenienti dalle proprietà private devono essere versate in questi canali con i rispettivi condotti separati, salvo che il Comune richieda lo smaltimento delle acque bianche, ad eccezione delle acque di prima pioggia, in sottosuolo od in corpo d'acqua superficiale. Come acque bianche si considerano le acque di pioggia e le acque provenienti da falde idriche sotterranee.

E' vietato l'allacciamento, alla fognatura comunale, di apparecchi di scarico che abbiano la bocca ad un livello inferiore all'estradosso della fognatura pubblica.

A richiesta però del proprietario dello stabile il Comune può concedere l'uso di scarichi a livello inferiore all'estradosso della fognatura pubblica purchè vengano prese tutte le cautele opportune ad evitare rigurgiti; a tal fine il sistema che dà più garanzie è costituito dal sollevamento per pompaggio.

Per effetto della richiesta fatta e del consentito allacciamento, incomberà esclusivamente al proprietario dell'insediamento ogni responsabilità per danni, che dagli scarichi potessero derivare al suo stabile ed a terzi per rigurgiti od altro.

Le tubazioni in sede stradale dovranno normalmente seguire il tragitto più breve per l'allacciamento al collettore fognario comunale, salvo diversa indicazione del Responsabile del Procedimento.

E' tuttavia facoltà del Comune, durante la costruzione di nuove fognature predisporre gli allacciamenti nel modo più opportuno ed idoneo in relazione alla situazione del sottosuolo.

Le immissioni nel collettore comunale devono essere seguite preferibilmente in corrispondenza di una cameretta di ispezione esistente o da realizzarsi.

L'ufficio tecnico comunale potrà comunque derogare a tale regola, quando sussistano difficoltà tecniche oggettive.

E' sempre vietato immettere nella fognatura comunale, sia nera che mista, acque perenni provenienti da falde idriche sotterranee e/o sorgenti.

Art. 13 - RIFACIMENTO DELLE OPERE DI ALLACCIAMENTO E MODIFICHE AGLI ALLACCIAMENTI

In caso di ristrutturazione dei condotti della rete di fognatura urbana, il Comune provvederà all'esecuzione immediata delle opere, in sede stradale, di rifacimento, riordino o ricostruzione degli allacciamenti privati. Tali opere saranno a totale carico del Comune qualora gli allacciamenti preesistenti fossero stati conformi alle prescrizioni del presente Regolamento. Diversamente gli oneri relativi saranno a carico degli utenti come nel caso di nuovi allacciamenti. A richiesta dell'Ufficio Tecnico Comunale i proprietari dovranno fornire tutte le indicazioni relative agli scarichi esistenti, nonché quelle necessarie per predisporre di nuovi, in relazione alla futura canalizzazione interna dei loro stabili.

Il rifiuto o l'omissione di fornire le indicazioni di cui sopra, daranno facoltà al Comune di Provvedere d'ufficio alle opere di allacciamento degli scarichi, ponendo a carico dei proprietari tutte le spese che esso avrà incontrato per mancanza di dette indicazioni.

Qualora per motivi del proprietario dello stabile e con il consenso del Comune si dovessero introdurre modificazioni agli allacciamenti esistenti, esse saranno eseguite a spese del proprietario stesso.

Art.14 - IMMISSIONI DURANTE LA COSTRUZIONE DI FABBRICATI

Ad evitare inquinamento del suolo sul quale si vuole erigere un fabbricato, il Comune permetterà l'uso di una o più immissioni nella fognatura urbana, ove esista, per scarico provvisorio di latrine per gli operai addetti alla costruzione.

Gli allacciamenti per tale scarico provvisorio dovranno essere scelti a cura del proprietario dello stabile, tra quelli destinati a servire in modo definitivo al fabbricato, e verranno eseguiti o dal Comune a spese del privato o dal privato stesso sotto controllo dell'Ufficio tecnico comunale.

Per il pagamento dell'onere relativo all'allacciamento, nel caso di realizzazione diretta da parte del Comune, vale quanto stabilito all'art. 9.

Art. 15 - MESSA FUORI USO DI VECCHI ALLACCIAMENTI

Qualora, in seguito alla demolizione di un fabbricato o per altra motivi, si mettesse fuori uso un allacciamento esistente, il proprietario ha l'obbligo di segnalare il fatto al Comune e l'obbligo di sigillare lo sghembo di immissione nella fognatura pubblica secondo tempi e modalità che verranno fissate dal Comune.

Art. 16 - SCARICHI VIETATI

Non è ammessa l'immissione in fognatura pubblica dei seguenti tipi di scarico:

- a) benzina, benzolo, trielina, olio combustibile, o qualsiasi liquido, solido o gas infiammabile od esplosivo;
- b) qualsiasi scarico contenente sostanze tossiche in quantità sufficiente (sia in azione diretta che in combinazione con altri prodotti) a danneggiare o ad interferire con i processi di depurazione naturale o artificiale dei liquarni o che, comunque, possa costituire pericolo per l'incolumità degli uomini o degli animali, creare pubblico danno o disagio;
- c) qualsiasi scarico che presenti caratteristiche fisiche e chimiche tali da poter costituire pregiudizio per l'integrità e la funzionalità dei manufatti di fognatura, nonché produrre negativa interferenza con il funzionamento di tutto il sistema fognario.

E' perciò vietata l'immissione nelle fogne di:

ceneri, sabbie, fango, paglia, trucioli, metalli, vetro, stracci, piume, bitume, fluidi dotati di elevata viscosità, materie plastiche, legno, spazzatura, sangue, grasso, visceri, peli, carnicci, piatti di cartone, contenitori vari, acque di rifiuto di opifici lavoranti minerali, ecc.

Tali sostanze non possono essere introdotte nella rete fognante anche se sminuzzate a mezzo di trituratori. Gli eventuali danni derivanti alle opere di fognatura per l' immissione di tali materiali o di scarichi privati, diversi da quelli dichiarati al momento della domanda di autorizzazione allo scarico, saranno addebitati ai responsabili, fatta salva la revoca dell'autorizzazione allo scarico stesso.

Al di là di quanto sopra esposto è facoltà dell'Amministrazione comunale, sentito l'Ente che gestisce l'impianto di depurazione terminale, su richiesta del privato, accettare in fognatura anche gli scarichi vietati, sopra riportati, imponendo agli scarichi stessi sia pretrattamenti tali da renderli accettabili che controlli sulla portata e sull'andamento dell'immissione. Per gli scarichi contenenti sostanze radioattive naturali o artificiali dovranno essere osservate le disposizioni e le cautele stabilite dal D.P.R. 13.2.1964 n. 185 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 17 – VARIAZIONI DELLA CONCESSIONE–SUBINGRESSI

Qualsiasi variazione alla concessione, anche per quanto riguarda solo la sua titolarità, dovrà essere richiesta al Responsabile del Servizio Tecnico e da questi autorizzata.

Gli atti effettuati in difformità a quanto sopra producono la decadenza dell'autorizzazione allo scarico per colpa del suo titolare, oltre eventualmente al risarcimento di danni.

Art. 18 - CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE

Qualora per qualsiasi causa uno scarico venga a cessare, il concessionario, con preavviso di due mesi dovrà informare, mediante lettera raccomandata, l'Amministrazione comunale la quale disporrà per i conseguenti provvedimenti.

La riattivazione di uno scarico cessato comporta la ripetizione della domanda di autorizzazione allo scarico e l'accertamento delle condizioni atte a legittimare la nuova autorizzazione allo scarico a norma del presente Regolamento.

CAPITOLO II - RETE DI FOGNATURA ESTERNA PRIVATA O COSTRUITA DAI PRIVATI

Art. 19 - RETE DI FOGNATURA ESTERNA PRIVATA

Come fognatura esterna privata si intende il complesso di condotti, camerette di raccordo, di ispezione, caditoie, ecc. a servizio delle strade e piazzali privati o di futura cessione al Comune. I condotti di allacciamento dei fabbricati alla fognatura esterna sono considerati come parte della di fognatura interna dei fabbricati stessi e soggetti alle norme e prescrizioni di cui al capitolo III.

Art. 20 - OBBLIGO DI ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA PUBBLICA

I proprietari delle strade e piazze private sono obbligati alla costituzione della regolare fognatura lungo le strade e piazze stesse e al loro allacciamento alla fognatura pubblica, qualora le aree interessate vengano a ricadere all'interno delle zone servite da fognatura pubblica. Gli allacciamenti in questione per le strutture esistenti devono essere eseguiti nei tempi e nei modi stabiliti dalla legge regionale n. 62/85 e s.m.i.. Qualora i proprietari interessati non provvedano, entro il termine sopracitato, alla costruzione della fognatura ed al suo allacciamento alla fognatura pubblica, il Comune provvederà all'esecuzione dell'opera, ponendo a carico dei proprietari degli stabili interessati al provvedimento tutte le spese relative, proporzionalmente alle superfici coperte e pavimentate servite dalla fognatura da costruire.

Art. 21 - PROGETTO

La costruzione della rete di fognatura viene realizzata su autorizzazione del Responsabile del Servizio Tecnico, sentito l'Ente che gestisce l'impianto di depurazione terminale, sulla base di un progetto esecutivo da realizzare a cura e spese dei proprietari e/o aventi titolo.

Il progetto, da consegnare all'Ufficio Tecnico del Comune in triplice copia, deve comprendere i seguenti allegati (forniti dal Progettista e dal Direttore dei Lavori):

- 1) planimetria 1:200 dell'area da servire con indicate tutte le costruzioni esistenti o da eseguire e strade e aree pavimentate, con le caratteristiche delle pavimentazioni, le aree a verde, ecc.;
- 2) planimetria 1:200 o superiore con indicata la rete di progetto completa di condotti (con indicati i ali, i diametri e le pendenze), camerette di ispezione e raccordo, caditoie, manufatti vari, ecc.
- 3) particolari in scala 1:50 e 1:100 dei condotti e manufatti;
- 4) prezzi unitari (se richiesti dal Comune);
- 5) computo metrico estimativo (se richiesto dal Comune);
- 6) relazione tecnica contenente sia i calcoli idraulici che le caratteristiche dei materiali.

Quale curva delle possibilità climatiche per le piogge interne si adotterà l'espressione valida per la città di Milano:

0,46

$$H(\text{mm}) = 72 \times T \text{ (con T in ore)}$$

Per le aree inferiori a un ettaro si adotterà quale contributo unitario di acque meteoriche (coefficiente idrometrico) il valore pari a 270 l/sec/ha moltiplicato per un coefficiente di assorbimento compreso tra 0,80 e 0,50 a seconda dei rapporti tra superficie coperta e scoperta, salvo ulteriore diminuzione in casi particolari da verificare di volta in volta.

Art. 22 - COSTRUZIONE E VIGILANZA

La costruzione delle canalizzazioni private e la relativa spesa compete ai proprietari. Il Comune, tramite il suo Ufficio Tecnico, esercita opera di sorveglianza.

Art. 23 - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE RETI PRIVATE

La manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti private compete ai proprietari delle reti stesse. La sorveglianza circa la manutenzione delle reti compete al Comune.

Le reti fognarie cedute al Comune saranno gestite dal Comune stesso a sue spese.

Art. 24 - SISTEMA DI FOGNATURA

Il sistema di fognatura da adottare potrà essere del tipo misto (cioè con un unico condotto che raccoglie e convoglia sia le acque luride che le acque pluviali) o separato (cioè costituito da due condotti distinti, rete nera e rete bianca ciascuno convogliante le sole acque luride o di pioggia). L'Ufficio Tecnico Comunale prescriverà, a seconda dei casi, la scelta di uno dei due sistemi in funzione delle caratteristiche della rete fognaria pubblica recapito della rete privata.

Art. 25 - UBICAZIONE

Le canalizzazioni devono, se possibile, essere disposte lungo l'asse stradale. Le canalizzazioni devono essere collocate sempre al di sotto delle tubazioni della distribuzione idrica garantendo che tra l'estradosso della loro copertura e la generatrice inferiore della tubazione idrica vi sia un dislivello superiore a 30 cm.

Nei casi in cui tale situazione non possa essere realizzata potranno essere studiate, caso per caso, soluzioni alternative che devono essere autorizzate dal Comune.

Nel caso le canalizzazioni siano posate in vicinanza di alberi o piantumazioni, particolare cura si deve porre al problema delle azioni esercitate dalle radici.

Art. 26 - CARATTERISTICHE, FORMA E PENDENZA DELLE CONDOTTE

Le canalizzazioni ed i relativi manufatti devono essere impermeabili sia alla penetrazione di acqua dall'esterno sia alla fuoriuscita di liquame dal loro interno.

La forma delle canalizzazioni sarà quella dettata dalle necessità idrauliche; è preferita, in linea generale, la condotta a sezione ovoidale e circolare; per quest' ultima il diametro minimo sarà di 40 cm per le reti a sistema misto e rispettivamente 30 cm per la rete nera e bianca nel sistema separato. La pendenza delle canalizzazioni deve essere tale da garantire l'autolavaggio dei condotti. tale effetto la velocità, calcolata rispetto alla portata media, deve essere maggiore di 0,5 m/sec; nel caso tale velocità non possa essere raggiunta devono essere previsti dei dispositivi di cacciata e lavaggio. La velocità massima è opportuno che non sia superiore a 4 m/sec.

Art. 27 - CAMERETTE DI RACCORDO E ISPEZIONE

In tutti gli incroci tra condotte deve essere prevista una cameretta di raccordo e ispezione. Camerette di semplice ispezione devono comunque essere previste a distanza massima di 40 m per le condotte non percorribili e di 60 m per le altre condotte.

Le dimensioni minime in pianta delle camerette devono essere di 1,00 x 1,20 mt. in altezza, ove possibile, di 1,70; ai lati della sezione di scorrimento e a quota superiore ad essa devono essere viste delle banchine.

Prima dell'imbocco nella fognatura comunale deve essere realizzata una cameretta per il prelievo ed il controllo dei liquami (vedere art. 12) salvo che si tratti di fognatura esclusivamente a servizio di acque di pioggia o per le quali sia prevista la cessione al Comune.

Art. 28 - TOMBINATURE STRADALI

Per la raccolta e l'allontanamento delle acque pluviali delle sedi stradali e piazzali, devono essere previste delle caditoie stradali, a griglia (in sede stradale) o a bocca di lupo (sotto marciapiede), collegate al condotto acque chiare con condotte del diametro di 20 cm; l'attacco tra caditoia e condotta deve avvenire tramite tenuta idraulica. L'area di competenza di ogni caditoia deve

essere contenuta entro 400 mq e la distanza massima entro i 20 m. Qualora si renda necessario sfiorare le acque di pioggia alla fognatura nera, il manufatto di sfioro avrà caratteristiche a richiesta del Responsabile del Procedimento.

CAPITOLO III - RETE DI FOGNATURA INTERNA AGLI STABILI CIVILI O PRODUTTIVI

Art. 29 - PRESCRIZIONI EDILIZIE

Tutte le opere per la fognatura interna degli stabili sono soggette anche alle disposizioni del Regolamento Edilizio e del Regolamento d'Igiene.

Art. 30 - PROGETTO -DOCUMENTAZIONE TECNICA

Il progetto di fognatura interna di uno stabile deve essere presentato in tipi distinti da ogni altro elaborato e deve comprendere la documentazione tecnica di cui alla concessione del permesso di allacciamento (art. 5): Tale documentazione va comunque presentata anche nel caso in cui l'allacciamento alla fognatura pubblica sia già esistente (rifacimento o ristrutturazione di edifici) .

Art. 31 - SEPARAZIONE DELLE RETI

La rete interna di fognatura dei fabbricati deve essere del tipo separato e cioè con condotti distinti che raccolgono, separatamente, le acque comunque usate e le acque meteoriche. Le condotte devono essere mantenute separate sia nei tratti verticali che orizzontali (compresi quindi anche nelle zone esterne destinate a cortili giardini, ecc.) e ciò sino al condotto di allacciamento alla fognatura stradale (sia essa comunale o privata vedi capitolo II).

Nel caso che la fognatura recipiente gli scarichi esterna agli edifici (comunale o privata) sia di tipo separato, gli allacciamenti verranno mantenuti separati.

Qualora invece la fognatura recipiente riceva solo le acque nere od usate e di prima pioggia, il condotto convogliante le sole acque di pioggia deve essere dotato di un pozzetto di sfioro delle acque di prima pioggia.

Le acque di pioggia, salvo quelle di prima pioggia, in questo caso dovranno quindi essere smaltite od in pozzo perdente od in corpo d'acqua superficiale. Nel caso in cui la fognatura recipiente gli scarichi esterna agli edifici (comunale o privata) sia di tipo misto, l'allacciamento potrà essere unico previa miscelazione delle acque nere con quelle bianche in apposita cameretta, salvo diversa indicazione del Responsabile del Procedimento.

Art. 32 - ANDAMENTO DIMENSIONE DEI CONDOTTI DI ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA PUBBLICA

La luce netta dei condotti di allacciamento alla fognatura stradale deve essere di regola non inferiore a 40 mm. Il condotto di allacciamento deve essere diritto, il più breve possibile e mai parallela alla canalizzazione stradale. La pendenza del condotto di allacciamento deve essere superiore al 2% salvo casi particolari da valutare volta per volta. Esternamente agli edifici la copertura sopra il condotto deve essere di almeno 80 cm o comunque tale da proteggere il condotto da rotture accidentali dovute a sovraccarichi.

Cambiamenti di direzione devono essere realizzati possibilmente in cameretta o con pezzi curvi speciali; le diramazioni con pezzi speciali con angoli da 30 a 60 gradi Le immissioni nella fognatura comunale devono essere eseguite previe le camerette di ispezione di cui all'art. 12 salvo per le immissioni di servizio di sole acque di pioggia.

Art. 33 - PLUVIALI

I tubi pluviali di regola devono essere allacciati alla rete interna bianca. Eccezionalmente, con autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, è ammessa la diretta introduzione nella fognatura stradale.

I tubi pluviali di caduta, sul lato di strada di edifici costruiti lungo la linea di edificazione devono preferibilmente essere immurati fino a 3 metri di altezza dal suolo.

I tubi pluviali devono essere di regola prolungati senza chiusura idraulica fino al tetto e devono scaricare al piede in apposito pozzetto sifonato.

E' vietato introdurre nei pluviali qualsiasi scarico all'infuori dell'acqua di pioggia. I tubi di caduta delle acque di pioggia devono avere i diametri commisurati alla superficie del tetto o della copertura piana servita dal tubo stesso e precisamente 0,75 c mq di condotta per mq di tetto. La superficie massima di tetto servita da un condotto deve essere di 80 mq misurata in proiezione orizzontale; superfici maggiori devono essere approvate volta per volta.

Art. 34 - MATERIALI

Tutti i materiali costituenti la rete di fognatura sia verticale che orizzontale devono essere indicati in progetto ed approvati dall'Amministrazione Comunale.

essi dovranno essere completamente impermeabilizzati, sia per quanto riguarda i tubi che le giunzioni e ispezioni, e resistenti sia agli sforzi statici che alle azioni termiche; preferibile è l'uso di tubi in grès o in ghisa per la fognatura e in p.v.c. per la ventilazione e le acque bianche.

Art. 35 - PULIZIA E MANUTENZIONE DELLE FOGNATURE INTERNE

La rete di fognatura deve essere tenuta dal proprietario in buono stato di manutenzione e sufficientemente pulita.

Pozzetti, sifoni, ecc., devono essere frequentemente puliti in modo tale che le sostanze depositate non vadano in putrefazione e non ostruiscano il flusso dei liquami.

Art.36 - GARANZIE

I proprietari garantiscono il Comune contro tutti i danni che si dovessero verificare in seguito a difettosa installazione, manutenzione o utilizzazione della rete di fognatura intera e dei condotti di allacciamento.

Per danni conseguenti all'immissione di liquami nella fognatura pubblica il proprietario è garante anche se il danno si verifica a distanza di tempo dal fatto e nel frattempo il liquame è stato trattato all'impianto terminale.

CAPITOLO IV -DISPOSIZIONE PER GLI SCARICHI DI COMPLESSI CIVILI

Art. 37 - DIAMETRI DEI TUBI DI CADUTA DELLE LURIDE

I tubi di caduta delle acque luride devono avere i seguenti diametri minimi:

a) Tubi di caduta di latrine a cacciata d'acqua

(WC.) ed orinatoio:

1-6 latrine 100 mm di diametro

7-15 latrine 125 mm di diametro

16-30 latrine 150 mm di diametro

singolo orinatoio a parete 50- 60 mm di diametro

Più orinatoi a parete 60 mm di diametro

orinatoio comune 80-100 mm di diametro

b) I tubi di caduta di cucine e lavatoi:

singoli lavandini con sifone

fino 60 mm di luce netta 50- 60 mm di diametro

2-5 lavandini 60 mm di diametro

6 o più lavandini 70 mm di diametro

lavatoi ai piani superiori in unione con altri apparecchi 80 mm di diametro

c) i tubi di caduta di lavabi, bidet; bagni:

1 lavabo o bidet 40 mm di diametro

2-5 lavabi o bidet 50 mm di diametro

6 o più lavabi o bidet 60 mm di diametro

1-3 vasche da bagno 50 mm di diametro

4-7 vasche da bagno 60 mm di diametro

8 o più vasche da bagno 70 mm di diametro

Art. 38 - POSIZIONE DEI TUBI DI CADUTA

tubi di caduta per acque luride devono essere verticali e interni agli edifici. Gli spostamenti di asse devono essere realizzati con curve e i raccordi avvenire sotto un angolo acuto.

Art. 39 - VENTILAZIONE DEI TUBI DI CADUTA

Tutti i tubi di caduta per acque luride devono essere verticalmente prolungati sopra il tetto con tubi ventilazione.

I tubi di ventilazione devono di regola avere lo stesso diametro dei tubi di caduta nel loro punto più alto. I tubi di ventilazione devono sboccare almeno un metro sopra l'altezza di gronda dei locali abitati più alti ed essere protetti in testata con un particolare cappello.

I tubi di ventilazione non possono essere introdotti in camini o altri condotti di aerazione.

Art. 40 - CHIUSURA IDRAULICA

Ogni apparecchio igienico collegato direttamente alla rete di fognatura domestica ,(vasche da bagno, lavatoi, acquai, latrine, orinatoi, ecc.) deve essere previsto con chiusura idraulica (sifone). Gruppi di apparecchi in uno stesso locale possono essere previsti con un sifone comune. I sifoni devono essere costituiti da tubi lisci piegati a U o ad S facilmente ispezionabili a mezzo di copertura dotata di tappo a chiusura ermetica.

Art. 41 - LUCE NETTA E ALTEZZA DEI SIFONI PER CHIUSURA IDRAULICA

I diametri dei sifoni per chiusura idraulica devono essere:

per singole latrine 100 mm

per singoli orinatoi 50- 60 mm

per lavandini 50- 60 mm

per lavabi e bidet 40 mm

per vasche da bagno 50 mm

L'altezza minima della chiusura idraulica deve essere: di 50 mm per gli apparecchi e di 80 mm per scarichi di cortili.

Art. 42 - VENTILAZIONE SECONDARIA

Tutte le latrine (delle costruzioni iniziate dopo l'entrata in vigore del presente regolamento) devono avere una colonna di ventilazione secondaria il cui diametro è in funzione del numero degli apparecchi, della lunghezza della colonna e del diametro del tubo di scarico.

Art. 43 - LATRINE, ORINATOI, PULIZIA E COSTRUZIONE

Latrine a cacciata sono di regola costituite da una tazza, o piatto, con sifone.

La latrina deve consentire una buona pulizia che si realizza di regola con il sistema a cassetta o con l'uso di altri sistemi di lavaggio (flussometri, ecc.).

Le tazze degli orinatoi devono essere previste con dispositivo di lavaggi periferico.

La posizione, sufficientemente vicina ai locali degli orinatoi si deve installare un rubinetto con un tubo flessibile.

Art. 44 - FILTRI, GRIGLIE E TROPPO PIENI

Acquai ed altri apparecchi di cucina devono essere previsti con griglie aventi buchi di circa 7 mm di diametro o fessure di circa 7 mm di larghezza.

Acquai ed altri apparecchi di cucina devono essere previsti con griglie aventi buchi di circa 7 mm di diametro o fessure di circa 7 mm di larghezza. I troppo pieni dei lavabi, orinatoi, vasche da bagno, ecc., devono essere collegati al sifone del corrispondente apparecchio.

Art. 45 - APPARECCHI FUORI USO

Apparecchi di scarico non più utilizzati devono essere rimossi ed i loro condotti di scarico ermeticamente chiusi.

Art. 46 - DISPOSIZIONI DELLE TUBAZIONI NEL SOTTERRANEO E ALL'USCITA IN SEDE STRADALE

Nel sotterraneo le tubazioni saranno mantenute possibilmente sopra il pavimento; in caso contrario dovranno essere collocate in apposita incassatura di muro o di pavimento facilmente ispezionabile; la condotta potrà essere sostenuta con appositi tiranti a soffitto o con delle mensole a parete; in ogni caso si metterà un sostegno ogni giunto.

I tubi principali di scarico, prima dell'innesto nei condotti di allacciamento alla fognatura comunale, dovranno essere provvisti di una bocca per l'ispezione del tronco in sede stradale (A) di una bocca : per l'ispezione del tronco in proprietà privata (D) e i di un sifone intercettatore (B) .Detto sifone dovrà essere provvisto di condotto per la ventilazione secondaria (C) con presa d'aria a quota non inferiore al piano stradale. Dal sifone (E) sarà possibile effettuare eventuali prelievi di liquame.

Art. 47 - SEMPLIFICAZIONI E MIGLIORAMENTI

Il Responsabile del Servizio Tecnico può consentire varianti alle singole prescrizioni sulla esecuzione della fognatura domestica, qualora tali varianti, sulla base di maggiori esperienze, comportino semplificazioni e miglioramenti esecutivi e gestionali.

Art. 48 - SCARICHI PROVENIENTI DA INSEDIAMENTI CIVILI DI CATEGORIA C

Gli scarichi provenienti dagli insediamenti civili individuati dalla Regione con delibera n. 4/10562 del 24.6.1986 come insediamenti di categoria C, cioè a prestazione di servizi, sono accettati in fognatura pubblica alle condizioni di seguito specificate:

A) stazioni di distribuzione di carburante, autofficine, carrozzerie, autolavaggi, depositi di mezzi di trasporto pubblico prima dell'immissione in fognatura pubblica ed a monte rispetto alla cameretta di prelievo occorre realizzare un manufatto che annoveri una sezione di sedimentazione seguita da una sezione di disoleazione.

La manutenzione dell'impianto deve essere effettuata con la frequenza dettata dal dimensionamento del manufatto ed i prodotti estratti (fanghi di fondo e morchie galleggianti) devono essere smaltiti in conformità alle leggi vigenti in materia di rifiuti speciali o tossici e nocivi.

Di tale smaltimento deve essere data notizia al Comune, esibendo copia delle bolle di accompagnamento, entro la fine di febbraio di ciascun anno per l'anno precedente.

B) lavanderie ad umido e tintorie.

E' vietato scaricare in fognatura pubblica sostanze quali trielina, benzina, ecc. e sostanze comunque pericolose per il personale addetto alla manutenzione della rete fognaria o nocive al processo depurazione terminale. Tali rifiuti debbono essere smaltiti come rifiuti speciali o tossici e nocivi. Di tale smaltimento deve essere data notizia al Comune, esibendo copia delle bolle di accompagnamento, entro la fine di febbraio di ciascun anno per l'anno precedente.

C) Studi e laboratori fotografici e radiografici

E',vietato scaricare in fognatura pubblica bagni di sviluppo e di fissaggio esauriti. Essi debbono smaltiti come rifiuti speciali o tossici e nocivi.

Di tale smaltimento deve essere data notizia al Comune, esibendo copia delle bolle di accompagnamento, entro la fine di febbraio di ciascun anno per l' anno precedente

D) Depositi di rifiuti centri di cernita e/o formazione degli stessi depositi di rottami, depositi di veicoli destinati alla demolizione. Vale tutto quanto riportato per gli insediamenti di cui al punto A).

E) Depositi all'ingrosso di sostanze liquide e/o solide.

I provvedimenti da assumere sono da perfezionare caso per caso in funzione delle specifiche esigenze avendo comunque riguardo di evitare che in fognatura pubblica possano pervenire sostanze pericolose per le persone addette alla manutenzione della rete fognaria o dannose per il processo di depurazione posto al termine della fognatura pubblica

F) Mercati all'ingrosso di carne, pesce, frutta, verdura e fiori

E' vietato scaricare in fognatura pubblica scarti solidi di sostanze vegetali od animali. Il terminale del condotto, prima dell'immissione in fognatura pubblica, deve essere dotato, su richiesta del Comune, di un'apparecchiatura atta ad effettuare, a giudizio del Comune, una grigliatura fine dei liquami.

G) Macelli annessi ai negozi di vendita di carne

E vietato scaricare in fognatura pubblica sostanze solide, parti di animali, peli, sangue, materiale grossolano, ecc.

E' vietato inoltre scaricare sostanze grasse che possono coagulare in fognatura pubblica ostruendola. Le sostanze sopra richiamate devono essere raccolte e smaltite come scarti di macellazione. A richiesta dell'Amministrazione Comunale è fatto obbligo di installare una sezione di sedimentazione di tipo Imhoff (vedere allegato 8).

Art. 49 - SCARICHI PROVENIENTI DA OSPEDALI E CASE DI CURA

Le acque di scarico provenienti da ospedali e case di cura devono essere sottoposte, prima della loro Immissione in fognatura pubblica, a trattamento di staccatura fine per trattenere tutto quel materiale grossolano o filamentoso che potrebbe ostruire la fognatura pubblica od interferire con i trattamenti meccanici dell'impianto di depurazione terminale.

Le acque di scarico provenienti da ospedali e case di cura devono inoltre essere sottoposte, a richiesta del Comune, anche a trattamento di disinfezione prima di confluire in fognatura pubblica e ciò per evitare il diffondersi di batteri patogeni. Il trattamento di disinfezione è obbligatorio allorché l'ospedale o la casa di cura annoverano reparti per malattie infettive.

Art. 50 - INSEDIAMENTI AGRICOLI

Gli scarichi delle attività di allevamento e/o di trasformazione dei prodotti agricoli decadenti dagli insediamenti agricoli con le caratteristiche e la consistenza stabilite dalla delibera del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque 8.5.1980, possono essere recapitati in fognatura pubblica solo se vengono sottoposti ad una fase di decantazione in vasca Imhoff, da dimensionare in funzione del volume e delle caratteristiche delle acque di scarico. I fanghi estratti dalla sezione di digestione della vasca Imhoff possono essere utilizzati per la concimazione dei terreni agricoli, nel rispetto delle norme stabilite dalla delibera del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque 4.2.1977.

Art. 51 - SCARICO ACQUE DI RAFFREDDAMENTO

E' vietato lo scarico in fognatura pubblica di acque di raffreddamento provenienti da insediamenti civili di categoria B2, Ce D2 (vedere classificazione art.2) . Per tali acque, occorre dar corso ad operazioni di ricircolo o trovare un recapito alternativo, per gli insediamenti esistenti l'Amministrazione Comunale giudicherà caso per caso.

Art. 52 - DISPOSIZIONI TARIFFARIE A CARICO DEGLI INSEDIAMENTI CIVILI

Entro il termine stabilito dalle leggi vigenti il Comune e l'Ente gestore dell'impianto di depurazione terminale adotteranno, ognuno per la parte di propria competenza, apposita delibera per l'adeguamento del canone o diritto per i servizi di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico delle acque reflue provenienti dagli insediamenti civili.

Art. 53 - PRELIEVO DI ACQUA DA FONTE AUTONOMA

Qualora l'insediamento civile provveda, anche parzialmente, in modo autonomo all'approvvigionamento idrico l'Amministrazione Comunale, direttamente o tramite la locale Azienda che gestisce l'acquedotto, procederà alla sigillatura dell'apparecchio di misura dei prelievi d'acqua installato dal privato. L'Ufficio tecnico comunale effettuerà poi il relativo controllo. Entro il 31 gennaio di ciascun anno il titolare dell'approvvigionamento autonomo dovrà denunciare al Comune, alla Provincia ed al Consorzio, ove esistente il quantitativo d'acqua autonomamente prelevato nel precedente anno.

CAPITOLO V -DISPOSIZIONI PER GLI SCARICHI DI COMPLESSI PRODUTTIVI

Art. 54 - IMMISSIONE IN FOGNATURA PUBBLICA DOMANDA DI ALLACCIAMENTO

Gli scarichi provenienti da insediamenti produttivi possono trovare recapito od in corpi d'acqua superficiale od in fognatura pubblica nel rispetto delle norme stabilite dalla legislazione vigente in materia di tutela delle acque e del presente Regolamento. Le aziende che sono ubicate in zona servita da fognatura hanno l'obbligo di allacciarsi alla fognatura pubblica ai sensi e per gli effetti dell'art.15 della legge regionale n. 62/85. Chiunque intende allacciare alla fognatura pubblica tubazioni di scarico provenienti da complessi produttivi deve fare richiesta di allacciamento alla fognatura medesima seguendola procedura fissata all'art.5.

Successivamente alla richiesta di allacciamento alla fognatura pubblica, il rappresentante legale del complesso produttivo deve inoltrare all' Amministrazione Comunale anche domanda di autorizzazione allo scarico. Non è consentito infatti dar corso alle operazioni di scarico senza che lo scarico stesso sia stato preventivamente autorizzato dal Responsabile del Servizio Tecnico (vedere 7 e 56). Il responsabile del Servizio Tecnico può negare l'allacciamento alla fognatura pubblica di scarichi provenienti da un insediamento produttivo allorché la fognatura pubblica non risulti idonea, anche su parere dell'Ente che gestisce l'impianto di depurazione terminale, a ricevere tali scarichi.

Art. 55 - AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN FOGNATURA PUBBLICA

L'autorizzazione allo scarico in fognatura pubblica di liquami provenienti da complessi industriali artigianali (in seguito denominati complessi produttivi) è subordinata a tutto quanto stabilito all'art. 7 del presente Regolamento ed in particolare alle seguenti condizioni:

A) che le acque di scarico rientrino nei limiti di accettabilità in fognatura stabiliti provvisoriamente dall'allegato 5 al D.Lgs n.152/99 fino a quando il gestore dell'impianto di depurazione terminale avrà fissato nuovi e diversi limiti di accettabilità in fognatura pubblica;

B) che l'utente partecipi agli oneri di gestione della rete di collegamento e dell'impianto di depurazione nei termini stabiliti dalla legge n. 153/81 e dalla legge regionale n. 25/81 e loro modificazioni ed integrazioni;

C) che l'utente versi la somma fissata dalla delibera del C.C. per l'istruttoria della pratica (vedere 8).

La domanda di autorizzazione allo scarico in fognatura da parte dei complessi produttivi deve essere presentata utilizzando l'apposito modulo comunale e deve essere indirizzata al Comune.

A corredo della domanda devono essere presentati i seguenti documenti:

a) relazione tecnica in duplice copia sulla quantità e qualità dei liquami scaricati; riportando altresì una breve descrizione di tutti i processi lavorativi condotti, del prelievo e dell'uso dell'acqua, delle fasi che danno origine agli scarichi, ecc. Il tutto deve essere sufficiente a costituire elemento di valutazione dei prescritti limiti qualitativi delle acque di scarico prima dell'immissione nel recapito finale;

b) qualora sia necessario un impianto di pretrattamento vero e proprio, è indispensabile allegare il progetto completo del suddetto impianto in duplice copia con tutti i particolari costruttivi e di dimensionamento, corredato altresì di relazione tecnica descrittiva del processo di depurazione che si intende adottare;

c) tre copie per ogni allacciamento della planimetria in scala 1 :200 (salvo diversa indicazione dell'Ufficio Tecnico Comunale) della rete di fognatura interna all'azienda, con l'indicazione di sezione, pendenze, dimensioni e materiali dei condotti, sino al recapito finale e con l'indicazione di tutti i punti di scarico e relativa numerazione e per ogni punto di scarico, l'origine delle acque recapitate;

d) disegni esecutivi dell'allacciamento in duplice copia;

e) estratto di mappa in scala 1:1000/1:2000 con indicazione della proprietà, in duplice copia.

Il titolare dell'allacciamento che richiede l'autorizzazione allo scarico deve altresì corrispondere all'Amministrazione Comunale, nei termini da essa stabiliti, una somma a titolo di deposito per le spese di istruttoria della domanda di autorizzazione;

Al completamento dell'istruttoria tale versamento dovrà essere integrato fino alla copertura delle spese totali sostenute dall'Autorità competente. L'autorizzazione allo scarico verrà rilasciata dopo l'accertamento della corrispondenza delle opere alla documentazione presentata ed in particolare dopo l'accertamento di tutto quanto stabilito all'art 7.

Nel caso che insediamenti produttivi esistenti, già dotati di autorizzazione, siano soggetti a diversa destinazione o ad ampliamenti e ristrutturazione o siano trasferiti in altro luogo, è fatto obbligo di richiedere nuova autorizzazione allo scarico (art. 10 legge n. 319/76).

Art. 56 - CAMERETTE DI MISURA E DI PRELIEVO DELLO SCARICO

Immediatamente a monte rispetto all'allacciamento alla fognatura pubblica lo scarico privato deve essere dotato di una cameretta con le caratteristiche riportate all'art. 12 all'interno della quale sia possibile, se il Comune lo ritiene necessario, installare un sistema di misurazione della portata scaricata in fognatura pubblica. Tale cameretta sarà ubicata all'interno proprietà privata o, su richiesta del Comune, sul suolo pubblico. Tale cameretta dovrà essere accessibile al personale addetto al prelievo di campioni. In questa cameretta, ove sussistano i termini indicati all'art. 68, dovranno essere installati anche i sistemi di controllo in automatico degli scarichi.

Art. 57 - SCARICHI DIRETTI IN CORPI D'ACQUA SUPERFICIALE

Nelle zone del territorio comunale che non risultano servite da fognature pubbliche, è consentito riversare le acque reflue provenienti dai complessi produttivi nei corpi d'acqua superficiale. Tali scarichi sono subordinati all'autorizzazione allo scarico rilasciata dall'Organo di Controllo e sono soggetti alle norme stabilite dagli artt. 12 e 13 della legge n. 319/76 e sue modificazioni ed integrazioni.

Art. 58 - SCARICHI DIRETTI SUL SUOLO E NEGLI STRATI SUPERFICIALI DEL SOTTOSUOLO

1. E' vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo fatta eccezione:

a) per i casi previsti dall'art.7 comma 4 dei D.Lgs. n. 152/99;

b) per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie;

c) per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, purché gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori-limite di emissione fissati a tal fine dalle regioni ai sensi dell'articolo 28, comma 2. Sino all'emanazione di nuove norme regionali si applicano i valori limite di emissione della tabella 4 dell'allegato 5;

d) per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonché dagli impianti lavaggio delle sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli.

2. Al di fuori delle ipotesi previste al comma 1, gli scarichi sul suolo autorizzati prima della data

entrata in vigore del presente decreto in conformità alla normativa precedente devono, entro il 31/12/2003, essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate con il decreto di cui all'art.6, comma 1, della Legge 5/1/94 n.36, così come sostituito dall'art.26, comma 2. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico si considera a tutti gli effetti revocata.

3. Gli scarichi di cui alla lettera c) del comma 1, autorizzati prima della data di entrata in vigore del presente decreto, devono conformarsi ai limiti della tabella 4. dell'allegato 5 entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Sino a tale data devono essere rispettati i limiti della tabella 3 dell'allegato 5 ovvero, se più restrittivi, i limiti fissati dalle normative regionali vigenti. Resta comunque fermo il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 l'allegato 5..

Art. 59 - SCARICO DI ACQUE DI RAFFREDDAMENTO

E' vietato lo scarico di acque di raffreddamento nei collettori fognari.

Per tali acque occorre o dar corso ad operazioni di ricircolo o trovare un recapito alternativo.

Per gli insediamenti esistenti l'Amministrazione Comunale giudicherà caso per caso con intendimento comunque di pervenire nel più breve tempo possibile al divieto di scarico in fognatura pubblica.

Art. 60 - SMALTIMENTO DI PARTICOLARI TIPI DI RIFIUTI

L'Amministrazione Comunale, al fine di equalizzare ed uniformare le portate delle acque ammesse in fognatura pubblica, potrà subordinare il rilascio dell'autorizzazione allo scarico alla realizzazione presso il complesso produttivo di sistemi di equalizzazione ed omogeneizzazione degli scarichi. Per gli scarichi saltuari l'Amministrazione Comunale potrà fissare sia il giorno che la fascia oraria di scarico. In ogni caso, ai sensi dell'art. 22 della legge regionale n. 62/85, è fatta salva la facoltà da parte dell'Amministrazione Comunale di imporre limiti di accettabilità e regolamentazioni specifiche, caso per caso, per bagni esausti, soluzioni concentrate, acque di spurgo e di eluizione, acque di rifiuto che vengano riutilizzate più volte nei processi di lavorazione o che comunque, in relazione ai processi in atto, non debbano essere scaricate con continuità dopo l'impiego. I rifiuti che si producono separatamente, o che possono essere agevolmente separati nel cono del processo di lavorazione, ovvero quelli per il cui allontanamento il processo stesso non prevede l'impiego di acqua, non possono essere ammessi nelle fognature interne agli insediamenti se queste sono allacciate alle fognature comunali.

L'Amministrazione Comunale prescriverà quanto sopra illustrato, sentito l'Ente che gestisce l'impianto di depurazione terminale.

Art. 61 - SCARICHI CONTENENTI INQUINANTI NON CONTEMPLATI NELLA TABELLA E I LIMITI DI ACCETTABILITA'

Qualora risulti dalla domanda o venga accertato d'ufficio che lo scarico del complesso produttivo contiene sostanze inquinanti non contemplate dalla tabella dei limiti di accettabilità in fognatura stabiliti dal presente Regolamento, l'Amministrazione Comunale, sentito l'Ente che gestisce l'impianto di depurazione terminale, in sede di autorizzazione allo scarico fisserà limiti e prescrizioni per tali sostanze, con espressa riserva di verifiche periodiche.

Art. 62 - SCARICHI CONTENENTI SOSTANZE RADIOATTIVE

Per gli scarichi contenenti sostanze radioattive naturali o artificiali saranno osservate le disposizioni e le cautele stabilite dal D.P.R. 13 febbraio 1964 n. 185 e successive modificazioni.

Art. 63 - SCARICO DI ACQUE PIOVANE

Nei collettori fognari comunali saranno accettate solo le acque di prima pioggia. Sarà possibile derogare a tale norma generale solo nei casi documentati di impossibilità pratica o di separazione delle acque di prima pioggia o di recapito alternativo per le acque di pioggia.

La deroga non potrà essere concessa a quegli insediamenti che in base all'art. 20 della legge regionale n. 62/85 hanno comunque l'obbligo di separare le acque di prima pioggia e di assoggettarle a specifico trattamento.

Art. 64 - DISPOSIZIONI TARIFFARIE A CARICO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

In conformità a quanto stabilito dalla legge 23.4.1981 n. 153, entro il 30 ottobre di ciascun anno l'Amministrazione Comunale e l'Ente gestore dell'impianto di depurazione terminale adatteranno ciascuno per la parte di loro competenza, apposita delibera per l'applicazione del canone o diritto di servizi di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico delle acque provenienti dai complessi produttivi. Entro la fine del mese di febbraio di ciascun anno i complessi produttivi dovranno presentare al Comune le denunce degli elementi necessari alla determinazione del canone per i servizi di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico dei liquami. L'accertamento ed i controlli di cui all'art. 7 della L.R. n. 25/81 verranno svolti dagli Uffici comunali in collaborazione eventualmente con gli uffici dell'Ente gestore dell'impianto di depurazione terminale. La riscossione del canone per i servizi sopra elencati verrà effettuata, con le modalità previste dagli uffici comunali.

Art. 65 - CONTROLLI

Ai sensi degli artt. 49-50-51-52-53 del D.Lgs. n. 152/99 i soggetti potranno incaricare propri agenti, muniti di documenti di legittimazione, ad accedere agli insediamenti civili ed all'interno dei complessi produttivi allacciati ai collettori comunali per l'accertamento delle condizioni che danno alla formazione degli scarichi, per indagini tecnologiche, per campionamenti, per misurazioni e portate e simili.

Art. 66 - PRELIEVO DI ACQUA DA FONTE AUTONOMA

Qualora l'insediamento produttivo provveda, anche parzialmente, in modo autonomo all'approvvigionamento idrico, l'Amministrazione Comunale, direttamente o tramite la locale Agenzia che gestisce l'acquedotto, provvederà alla sigillatura dell'apparecchio di misura dei prelievi d'acqua installato a cura del privato. L'ufficio tecnico comunale effettuerà poi il relativo controllo. E' fatto obbligo di denunciare all'Amministrazione Comunale, all'Amministrazione Provinciale ed al Consorzio, ove esistente, entro il 31 gennaio di ogni anno, i quantitativi d'acqua annualmente prelevati con l'impianto autonomo.

Art. 67 - SCARICHI POTENZIALMENTE PERICOLOSI

In relazione alle caratteristiche qualitative dello scarico, l'Amministrazione comunale, sentito l'Ente che gestisce l'impianto di depurazione terminale, potrà prescrivere agli insediamenti produttivi l'installazione di strumenti per il controllo automatico degli scarichi potenzialmente pericolosi per la salute pubblica.

Gli strumenti di controllo potranno riguardare sia il controllo qualitativo che quantitativo. Le relative spese d'installazione e di gestione saranno a carico del titolare dello scarico.

CAPITOLO VI -DISPOSIZIONI TRANSITORIE –DISPOSIZIONI PARTICOLARI –SANZIONI

Art. 68 - VASCHE IMHOFF E FOSSE BIOLOGICHE

Gli allacciamenti fognari degli insediamenti civili devono essere eseguiti con interposizione di vasche Imhoff. Nel caso in cui la fognatura pubblica sia dotata di impianto di depurazione terminale, gli scarichi degli insediamenti civili allacciati a tale rete devono essere eseguiti senza l'interposizione né di fosse biologiche né di vasche Imhoff. Per questa fattispecie allacciamenti fognari esistenti con interposte le strutture sopra citate dovranno essere adeguati alla presente normativa nei tempi e nei modi stabiliti dall'Amministrazione comunale. Il Sindaco in attuazione di tale decisione, con pubblico provvedimento, imporrà la chiusura e la messa in sicurezza delle fosse biologiche e delle vasche Imhoff esistenti. I privati, a loro spese, dovranno provvedere all'espurgo completo del materiale presente nei manufatti, alla disinfezione dei manufatti, alla sconnessione delle condotte di scarico da tali manufatti ed all'allacciamento diretto dei condotti di scarico con la fognatura pubblica, previa realizzazione della cameretta di cui all'art. 12.

Al presente criterio generale si può derogare su autorizzazione del Sindaco solo nel caso in cui, per carenza delle strutture fognarie esistenti, risulti prudente eliminare dai liquami immessi in fognatura Pubblica le sostanze solide sedimentabili. L'A.S.L., l'ufficio tecnico comunale ed i soggetti deputati al controllo avranno il diritto di ispezionare i manufatti verificandone l'efficienza, la regolare manutenzione e la completa disattivazione. Per quanto riguarda la manutenzione si ricorda che le operazioni di spurgo delle fosse biologiche e delle vasche Imhoff vanno eseguite con la sequenza stabilita dalla circolare del Comitato interministeriale 04.02.1977.

Art. 69 - POTERI DEL SINDACO -RISANAMENTO DELL'ABITATO

Il Sindaco può emanare speciali ordinanze:

a) per soppressione, anche anticipata rispetto all'allacciamento alla fognatura pubblica, di pozzi o vasche o fosse biologiche che siano ritenuti pericolosi alla salute dei cittadini ed inquinanti per le acque potabili

b) per rimozione di cause di insalubrità delle acque o delle abitazioni, comprese la rimozione delle materie luride delle fogne già abbandonate o da abbandonarsi in seguito all'allacciamento con la fognatura cittadina.

I pozzi neri, perdenti, fosse biologiche, ecc. messi fuori uso devono essere disinfettati come prescritto all'art. 69 e riempiti di terra o di altri materiali inerti

c) per chiusura o ricostruzione di canali o tubi di scarico delle acque

d) per obbligare il proprietario, il cui immobile manchi di acqua, di fornirsene in determinato tempo e di modificare i propri impianti sanitari adottando latrine con lavaggio a cacciata, sifoni e tubi aeratori;

e) per obbligare il proprietario a non impedire al condominio o all'inquilino o al proprietario di stabili contigui, vicini o interclusi, che lo chieda, il passaggio di tubi conduttori, di acqua od il passaggio di condotti di fognatura per l'allacciamento alla rete stradale pubblica;

f) per l'esecuzione, solo nei casi suaccennati, a carico dei contravventori, delle opere disposte e non eseguite.

Le ordinanze del Sindaco saranno immediatamente esecutorie. Relativamente alle ordinanze di cui alla lettera e), è fatta salva la competenza dell'Autorità giudiziaria o degli arbitri di determinare successivamente l'indennità a norma di legge.

Art. 70 - DEROGHE

In circostanze eccezionali, è in facoltà del Sindaco dare prescrizioni speciali anche a parziale deroga le presenti disposizioni, esclusa però sempre qualsiasi variazione alla misura e modalità dei corrispettivi stabiliti dal presente Regolamento.

Art.71 - PENALI

Nessuno potrà manomettere, danneggiare o distruggere qualsiasi struttura, accessorio o apparecchiatura facente parte della pubblica fognatura o che sia stata imposta dal Sindaco; chiunque violi questa prescrizione sarà passibile di penalizzazione secondo quanto nel seguito espresso ed impregiudicato il diritto da parte del Sindaco di revocare l'autorizzazione allo scarico. Le contravvenzioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono disciplinate dagli artt.106 e seguenti della Legge Comunale e Provinciale, testo unico 3.3.34, n 333 e dall'art. 17 della Legge la Pubblica Sicurezza T.U. (R.D. 18.6.31, n. 773), fatto salvo per l'Amministrazione Comunale il diritto a rifusione dei danni e delle spese.

Art. 72 - SANZIONI

Salve le sanzioni previste dal titolo V capo I e II del D.Lgs 152/99, le inadempienze alle presenti Disposizioni comporteranno la revoca dell'autorizzazione allo scarico.

Prima di prendere le misure di cui al comma precedente il Sindaco contesterà le inadempienze alla parte interessata la quale, entro 30 giorni dalla notifica della contestazione, potrà presentare le proprie controdeduzioni.

Art. 74 – DOCUMENTAZIONE INFORMATICA

Al fine della creazione di un archivio informatico le pratiche presentate all'Ente Comunale devono essere obbligatoriamente presentate anche su supporto informatico.

Art. 75 - VALIDITA' DELLE DISPOSIZIONI

Il presente Regolamento entrerà in vigore ad esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale che lo approva.

Le presenti disposizioni potranno essere modificate a seguito dell'approvazione da parte della Regione dei criteri generali di cui agli arti. 2 e 37 della legge regionale n.62/85.

In ogni caso, eventuali normative nazionali e regionali che venissero emanate prima dell'avvenuta approvazione delle modifiche, saranno ritenute immediatamente modificative del presente ordinamento: ne verrà pertanto data formale attuazione con pubblico provvedimento consiliare. Per quanto non sia previsto nelle presenti Disposizioni, si osservano le norme del D.Lgs.n.152/99 e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè le disposizioni contenute nella legge regionale 27 maggio 1985, n. 62.

ALLEGATO AL REGOLAMENTO:

Allegato 5 al D.Lgs. n.152/99: Limiti di emissione degli scarichi idrici.

ALLEGATO 5: LIMITI DI EMISSIONE DEGLI SCARICHI IDRICI

1 SCARICHI IN CORPI D'ACQUA SUPERFICIALI

1.1 Acque reflue urbane

Gli scarichi provenienti da impianti di trattamento delle acque reflue urbane di cui all'articolo 31, comma 3, se già esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto devono conformarsi, secondo le scadenze temporali indicate al medesimo articolo, alle norme di emissione riportate nella tabella 1 c, nel caso di recapito in :arca sensibili, anche alla tabella 2. Gli scarichi provenienti da impianti di trattamento delle acque reflue urbane non ancora esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto devono essere conformi alle medesime disposizioni dalla loro entrata in esercizio.

Devono inoltre essere rispettati, nel caso di fognature miste che raccolgono scarichi di insediamenti industriali, i limiti di tabella 3 ovvero quelli stabiliti dalle regioni ai sensi dell'articolo 28 comma 2.

Deve essere rispettato o il limite di concentrazione o la percentuale di riduzione, intesa in rapporto con il carico affluente all'impianto; l'opzione relativa alla percentuale di riduzione deve garantire la protezione del corpo idrico e il raggiungimento dell'obiettivo di qualità. 2.

I valori limite della tabella 1 non si applicano agli scarichi di acque reflue urbane di cui all'articolo 31 comma 2. Tali scarichi devono essere sottoposti ad un trattamento appropriato che garantisca la conformità dei corpi idrici recettori ai relativi obiettivi di qualità o la tutela delle acque sotterranee nel caso di scarico nel suolo; eventuali limiti a tali scarichi sono definiti dalle regioni. Per gli scarichi recapitanti in arte sensibili, così come individuate all'articolo 18, deve essere previsto un trattamento più spinto che raggiunga, per i parametri azoto totale e fosforo totale, le concentrazioni o le percentuali di riduzione del carico inquinante indicate nella tabella 2. Tali limiti vanno raggiunti per uno od entrambi i parametri a seconda della la situazione locale.

Tabella 1. Limiti di emissione per gli impianti di acque reflue urbane.

Potenzialità impianto in A.E. (abitanti equivalenti)	2.000 -10.000		>10.000	
	Concentrazione	% di riduzione	Concentrazione	% di riduzione
Parametri (media giornaliera) (1)				
BODS (senza nitrificazione) mg/L	≤25	7490 (*)	≤25	80
COD mg/L (*)	≤125	175	≤125	75
Solidi Sospesi mg/L (*)	≤35 (*)	190 (*)	≤35	90

(1) Le analisi sugli scarichi provenienti da lagunaggio o fitodepurazione devono essere effettuati su campioni filtrati, la concentrazione di solidi sospesi non deve superare i 150 mg/l.

(2) La misurazione deve fatta su campione omogeneizzato non filtrato, non decantato. Si esegue la determinazione dell'ossigeno disciolto anteriormente e posteriormente ad un periodo di incubazione di 5 giorni a 20° C + o - i° C, in completa oscurità, con aggiunte di inibitori di nitrificazione.

(3) La misurazione deve esse fatta su campione omogeneizzato non filtrato, non decantato con bicromato di potassio.

(4) La misurazione deve essere fata mediante filtrazione di un campione rappresentativo attraverso membrana filtrante con porosità di 0,45 micron ed essiccazione a 105°C con conseguente calcolo del peso, oppure mediante centrifugazione per almeno 5 minuti (accelerazione media di 2800-3200 g), essiccazione a 105°C e calcolo del peso.

(5) Ai sensi d'art. 31 comma 6, la percentuale di riduzione del BOD5 non deve essere inferiore a 40. Per I solidi sospesi la concentrazione non deve superare i 70 mg/l e la percentuale di abbattimento non deve essere inferiore al 70 %.

1 Si intendono come esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto gli scarichi

a) di impianti di trattamento di acque reflue urbane per i quali siano gli state completate tutte le procedure relative alle di appalto e all'assegnazione lavori; b) di acque reflue industriali in esercizio e già autorizzate.

Tabella 2 Limiti di emissione per gli impianti di acque reflue urbane recapitante le aree sensibili.

Parametri (media annua)	Potenzialità impianto in A-E.			
	10.000-100.000		>100.000	
	Concentrazione	% di riduzione	Concentrazione	% di riduzione
Fosforo totale (P mg/t.) (*)	≤2	80	≤1	80
Azoto totale (N mg/L) (X')	≤15	70-80	≤10	70-80

(1) Il metodo di riferimento per la misurazione è la spettrofotometria di assorbimento molecolare.

(2) Per azoto totale si intende la somma dell'azoto Keldahl (N. organico +NH₃) + azoto nitrico + azoto nitroso. Il metodo di riferimento per la misurazione è la spettrofotometria di assorbimento molecolare

(3) per l'azoto totale, in alternativa al riferimento alla concentrazione media annua di 10 mg/L, purché si ottenga un analogo livello di protezione ambientale, può essere preso come limite da non superare la concentrazione media giornaliera di azoto totale pari o 20 mg/L per tutti i campioni con una temperatura dell'effluente nel reagente biologico pari o superiore a 12° gradi centigradi. In sostituzione della condizione concernete la temperatura è possibile applicare un tempo operativo limitato, che tenga conto delle condizioni climatiche.

Il punto di prelievo per i controlli, ai sensi dell'articolo 28 comma 3, deve essere sempre il medesimo e deve essere posto immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo recettore. Nel caso di controllo della percentuale di riduzione dell'inquinante, deve essere previsto un punto di prelievo anche all'entrata dell'impianto di trattamento, Di tali esigenze si dovrà tener conto anche nella progettazione e modifica degli impianti, in modo da agevolare l'esecuzione delle attività di controllo.

Per il controllo della conformità dei limiti indicati nelle tabelle 1 e 2 e di altri limiti definiti in sede locale vanno considerati i campioni medi ponderati nell'arco di 24 ore.

Per i parametri di tabella 1 il numero di campioni, ammessi su base annua, la cui media giornaliera può superare i limiti tabellari, è definito in rapporto al numero di misure come da schema seguente.

campioni prelevati durante l'anno	numero consentito di	massimo	campi prelevati durante l'anno	numero consentito di	massimo
4 - 7	1		172 - 187	14	
8 - 16	2		188 - 168	15	
17 -28	3		204 - 219	16	
29 - 40	4		220 - 235	17	
41 -53	5		236 - 251	18	
54 - 67	6		252 - 268	19	
68 - 81	7		269 - 254	20	
82 - 95	8		285 - .300	21	
96 - 110	9		301 - 317	22	
111- 125	10		318 - 334	23	
126 - 140	11		335 - 350	24	
141 - 155	12		351 - 365	25	
156 - 171	13				

In particolare si precisa che, per i parametri sotto indicati, i campioni che risultano non conformi, affinché lo scarico sia considerato in regola, non possono comunque superare le concentrazioni riportate in tabella 1 oltre la percentuale sotto indicata:

BOD: 100%
COD: 100%

Solidi Sospesi 150%

Il numero minima annuo di campioni per i parametri di cui alle tabelle 1 e 2 è fissato in base alla dimensione dell'impianto di trattamento e va effettuato dall'autorità competente ovvero dal gestore qualora garantisca un sistema di rilevamento e di trasmissione dati all'autorità di controllo,

contenuto idoneo da quest'ultimo, con prelievi ad intervalli regolari nel corso, dell'anno, in base allo schema seguente.

potenzialità impianto	numero campioni
Da 2000 a 9999 A.E.	12 campioni il primo anno e 4 negli anni successivi, purché lo scarico sia conforme; se uno dei 4 campioni non è conforme, nell'anno successivo devono essere prelevati 12 campioni
Da 10000 a 49999 A.E	12 campioni
Oltre 50000 A.E.	24 campioni

I gestori degli impianti devono inoltre assicurare un sufficiente numero di autocontrolli (almeno uguale a quello del precedente schema) sugli scarichi dell'impianto di trattamento e sulle acque in entrata. L'autorità competente per il controllo deve altresì verificare, con la frequenza minima di seguito indicata, il rispetto dei limiti indicati nella tabella 3. I parametri di tabella 3 che devono essere controllati sono solo quelli che le attività presenti sul territorio possono scaricare in fognatura.

potenzialità impianto	numero controlli
da 2000 a 9999 A.E.	1 volta l'anno
da 10000 a 49.999 A.E.	3 volte l'anno
oltre 49.999 A.E	16 volte l'anno

Valori estremi per la qualità delle acque in questione non sono presi in considerazione se essi sono il risultato di situazioni eccezionali come quelle dovute a piogge abbondanti.

I risultati delle analisi di autocontrollo effettuate dai gestori degli impianti devono essere messi a disposizione degli enti preposti al controllo. I risultati dei controlli effettuati dall'autorità competenti e di quelli effettuati a cura dei gestori devono essere archiviati su idoneo supporto informatico secondo le indicazioni riportate nel decreto attuativo di cui all'articolo 3 comma 7.

1.2 Acque reflue industriali.

Gli scarichi di acque reflue industriali in acque superficiali, devono essere conformi ai limiti di emissione indicati nella successiva tabella 3 o alle relative norme disposte dalle regioni ai sensi dell'articolo 28 comma 2.

I limiti indicati in tabella 3, per le acque reflue industriali, sono riferiti ad un campione medio prelevato nell'arco di tre ore. L'autorità preposta al controllo, al fine di verificare le fasi più significative del ciclo produttivo, può effettuare il campionamento su tempi più lunghi.

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 28 comma 2, tenendo conto del carico massimo ammissibile, ove definito, della persistenza, bioaccumulabilità e della pericolosità delle sostanze,

nonché della possibilità di utilizzar: le migliori tecniche disponibili, le regioni stabiliscono opportuni limiti di emissione in massa nell'unità di tempo (kg/mese).

Per cicli produttivi specificati nella tabella 3/A devono essere rispettati i limiti di emissione in massa per unità di prodotto o di materia prima di cui alla stessa tabella. Per gli stessi cicli produttivi valgono altresì i limiti di concentrazione indicati nella tabella 3 allo scarico finale.

Tra i limiti di emissione in termini di massa per unità di prodotto, indicati nella tabella 3/A, e quelli stabiliti dalle regioni, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, in termini di massa nell'unità di tempo valgono quelli più cautelativi.

2 SCARICHI SUL SUOLO

Nei casi previsti articolo 29 comma 1 punto c), gli scarichi sul suolo devono rispettare i limiti previsti nella tabella 4.

Il punto di prelievo per i controlli é immediatamente a monte del punto di scarico sul suolo. Per gli impianti di depurazione naturale (lagunaggio, fitodepurazione) il punto di scarico corrisponde è quello all'uscita dall'impianto.

I limiti indicati in tabella 4, sono riferiti, per gli insediamenti produttivi, ad un campione medio prelevato nell'arco di tre ore. L'autorità preposta al controllo qualora tale arco temporale risultasse inadeguato all'ottenimento di un campione significativo può, effettuare il campionamento su tempi più lunghi.

Per gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane si fa riferimento a un campione medio ponderato nell'arco di 24 ore.

Le distanze dal più vicino corpo idrico superficiale oltre le quali è permesso lo scarico sul suolo è rapportato al volume delle scarico stesso secondo il seguente, schema:

- a) per quanto riguarda gli scarichi di acque reflue urbane:
 - 2500 metri - per scarichi con portate giornaliere medie inferiori a 5000 m³
 - 5.000 metri - per scarichi con portate giornaliere medie tra 5001 e 10.000 m³
- b) per quanto riguarda gli scarichi di acque reflue industriali.
 - 2300 metri - per scarichi con portate giornaliere medie inferiori a 500 m³
 - 5.000 metri - per scarichi con portate giornaliere medie tra 501 e 2.000 m³

Gli scarichi aventi portata maggiore di quelle su indicate devono in ogni caso essere convogliati in corpo idrico superficiale, in fognatura o destinate al riutilizzo.

Per gli scarichi delle acque reflue urbane valgono gli stessi obblighi di controllo e di autocontrollo previsti per gli scarichi in acque superficiali.

L'autorità competente per il controllo deve verificare, con la frequenza minima di seguito indicata, il rispetto dei limiti indicati nella tabella 4.1 parametri di tabella 4 da controllare sono solo quelli che le attività presenti sul territorio possono scaricare in fognatura.

volume scarico		numero controlli
sino a 2000 m ³ al giorno	I	4 volte l'anno
oltre a 2000 m ³ al giorno	I	8 volte l'anno

2.1 sostanze per cui esiste il divieto di scarico

Restano fermi i divieti di scarico sul suolo e nel sottosuolo delle seguenti sostanze:

- composti organici alogenati e sostanze che possono dare origine a tali composti nell'ambiente idrico;
 - composti Organici fosforici;
 - composti organici stannici;
 - sostanze che hanno potere cancerogeno, mutageno e teratogeno in ambiente idrico o in concorso dello stesso;
 - mercurio e i suoi composti;
 - cadmio e i suoi composti;
 - oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti;
 - cianuri.
- materie persistenti che possono galleggiare, restare in sospensione o andare a fondo e che possono disturbare ogni tipo di utilizzazione delle acque.

Persiste inoltre il divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee, in aggiunta alle sostanze su elencate di:

1:	zinco	rame	nichel	cromo
	piombo	selenio	arsenico	antimonio
	molibdeno	titanio	stagno	bario
	berillio	boro	uranio	vanadio
	cobalto	tallio	tellurio	argento

2: Biocidi e loro derivati non compresi nell'elenco del paragrafo precedente;

3: Sostanze che hanno un effetto nocivo sul sapore ovvero sull'odore dei prodotti consumati dall'uomo derivati dall'ambiente idrico, nonché i composti che possono dare origine a tali sostanze nelle acque;

4: Composti organosilicati tossici o persistenti e che possono dare origine a tali composti nelle acque ad eccezione di quelli che sono biologicamente innocui o che si trasformano rapidamente nell'acqua in sostanze innocue;

5: Composti inorganici del fosforo e fosforo elementare;

6: Oli minerali non persistenti ed idrocarburi di origine petrolifera non persistenti;

7: Cianuri, fluoruri;

8. Sostanze che influiscono sfavorevolmente sull'equilibrio dell'ossigeno, in particolare ammoniacale e nitriti.

3 INDICAZIONI GENERALI

I punti di scarico degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane devono essere scelti, per quanto possibile, in modo da ridurre al minimo gli effetti sulle acque ricettrici.

Tutti gli impianti dovranno avere obbligatoriamente un trattamento di disinfezione, sia per far fronte alle eventuali emergenze relative a situazioni di rischio sanitario sia per garantire il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientali ovvero gli usi esistenti per il corpo idrico ricettore.

In sede di approvazione del progetto dell'impianto di trattamento delle acque reflue urbane l'autorità competente dovrà verificare che l'impianto sia in grado di garantire che l'emissione dell'azoto ammoniacale (espresso come N) non superi del 30% il valore dell'azoto totale (espresso come N). In tale sede l'autorità competente fisserà il limite opportuno relativo al parametro "*Escherichia coli*" espresso come UFC/100mL

I trattamenti appropriati devono essere individuati con l'obiettivo di: a) rendere semplice la manutenzione e la gestione; b) essere in grado di sopportare adeguatamente forti variazioni orarie del carico idraulico e organico; c) minimizzare i costi gestionali. Questa tipologia di trattamento può equivalere ad un trattamento primario o ad un trattamento secondario a seconda della soluzione tecnica adottata e dei risultati depurativi raggiunti.

Per tutti gli insediamenti con popolazione equivalente compresa tra 50 e 2000 A.E., si ritiene auspicabile il ricorso a tecnologie di depurazione naturale quali il lagunaggio o la fitodepurazione, o tecnologie come i filtri percolatori o impianti ad ossidazione totale.

Peraltro tali trattamenti possono essere considerati adatti se opportunamente dimensionati, al fine del raggiungimento dei limiti della tabella 1, anche tutti gli insediamenti in cui la popolazione equivalente fluttuante sia superiore al 30% della popolazione residente e laddove le caratteristiche territoriali e climatiche lo consentano.

Tali trattamenti si prestano, per gli insediamenti di maggiori dimensioni con popolazione equivalente Compresa tra i 2000 e i 25000 A.E., anche a soluzioni integrate con impianti a fanghi attivi o a biomassa adesa, a valle del trattamento, con funzione di affinamento.

Possono essere considerati come trattamenti appropriati i sistemi di smaltimento per scarichi di insediamenti civili provenienti da agglomerati con meno di 50 A.E., come quelli già indicati nella delibera del Comitato dei ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4 febbraio 1977.

4. METODI DI CAMPIONAMENTO ED ANALISI

Fatto salvo quanto diversamente specificato nelle tabelle 1, 2, 3, 4 circa i metodi analitici di riferimento, rimangono valide le procedure di controllo, campionamento e misura definite dalle normative in essere prima dell' entrata in vigore del presente decreto. Le metodiche di campionamento ed analisi saranno aggiornate dall'ANPA.

Tabella 31 Valori limiti di emissione in acque superficiali e in fognatura.

Numero parametro	SOSTANZE	Unità di misura	Scarico in acque superficiali	Scarico in pubblica fognatura
1	PH		5,5-9,5	5,5-9,5
2	Temperatura	c	(1)	(1)
3	colore		non percettibile con diluizione 1:20	non percettibile con diluizione 1:40
4	odore		non deve essere causa di molestie	non deve essere causa di molestie
5	materiali grossolani		assenti	assenti
6	Solidi sospesi totali (2)	mg/L	<=80	<=200
7	BOD (come O) (2)	mg/L	<=40	<=250
8	COD (come O) (2)	mg/L	<=160	<=500
9	Alluminio	mg/L	<=1	<=2,0
10	Arsenico	mg/L	<=0,5	<=0,5
11	Bario	mg/L	<=20	
12	Boro	mg/L	<=2	<=4
13	Cadmio	mg/L	<=0,02	<=0,02
14	Cromo totale	mg/L	<=2	<=4
15	Cromo VI	mg/L	<=0,2	<=0,20
16	Ferro	mg/L	<=2	<=4
17	Manganese	mg/L	<=2	<=4
18	Mercurio	mg/L	<0,005	<=0,005
19	Nichel	mg/L	<=2	<=4
20	Piombo	mg/L	<=0,2	<=0,3
21	Rame	mg/L	<=0,1	<=0,4
22	Selenio	mg/L	<=0,03	<=0,03
23	Stagno	mg/L	<=10	
24	Zinco	mg/L	<=0,5	<=1,0
25	Cianuri totali (come CN)	mg/L	<=0,5	<=1,0
26	Cloro attivo libero	mg/L	<=0,2	<=0,3
27	Solfuri (come S)	mg/L	<=1	<=2
28	Solfuri (come SO)	mg/L	<=1	<=2
29	Solfati (come SO) (3)	mg/L	<=1000	<=1000
30	cloruri (3)	mg/L	<=1200	<=1200
31	Fluoruri	mg/L	<=6	<=12
32	Fosforo totale (come P) (2)	mg/L	<=10	<=10
33	Azoto ammoniacale (come NH) (2)	mg/L	<=15	<=30
34	Azoto nitroso (come N) (2)	mg/L	<=0,6	<=0,6
35	Azoto nitrico (come N) (2)	mg/L	<=20	<=30
36	Grassi e oli animali vegetali	mg/L	<=30	<=40
37	Idrocarburi totali	mg/L	<=5	<=10
38	Fenoli	mg/L	<=0,5	<=1
39	Aldeidi	mg/L	<=1	<=2
40	Solventi organici aromatici	mg/L	<=0,2	<=0,4
41	Solventi organici azotati (4)	mg/L	<=0,1	<=0,2
42	Tensioattivi totali	mg/L	<=2	<=4

43	Pesticidi fosforati	mg/L	<=0,10	<=0,10
44	Pesticidi totali (esclusi i fosforiti) (5)	mg/L	<=0,05	<=0,05
	Tra cui			
45	Aldrin	mg/L	<=0,01	<=0,01
46	Dieldrin	mg/L	<=0,01	<=0,01
47	Endrin	mg/L	<=0,002	<=0,002
48	Isodrin	mg/L	<=0,002	<=0,002
49	Solventi clorurati (5)	mg/L	<=1	<=2
50	<i>Escherichia coli</i> (6)	UFC/100mL	nota	
51	Saggio di tossicità acuta (7)		Il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 50% del totale	Il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 80% del totale

(•) I limiti per lo scarico in rete fognaria, indicati in tabella 3 sono obbligatori in assenza di limiti stabiliti dall' autorità d'ambito o in mancanza di un impianto finale di trattamento in grado di rispettare i limiti di emissione dello scarico finale. Limiti diversi stabiliti dall' ente gestore devono essere resi conformi a quanto indicata alla nota 2 della tabella 5 relativa a sostanze pericolose.

(1) Per i corsi d'acqua la variazione massima tra temperature medie di qualsiasi sezione del corso d'acqua a monte e a valle del punto di immissioni non deve superare i 3° C. Su almeno metà di qualsiasi sezione a volte tale variazione non deve superare 1° C. Per i laghi la temperatura dello scarico non deve superare i 30° C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3° C oltre 50 metri di distanza dal punto di immissione. Per i canali artificiali, il massimo valore medio della temperatura dell' acqua di qualsiasi sezione non deve superare i 35° C, la condizione suddetta è subordinata all' assenso del soggetto che gestisce il canale. Per il mare e per le zone di foce di corsi d'acqua non significativi, la temperatura dello scarico non deve superare i 35° C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3° C oltre i 1000 metri di distanza dal punto di immissione. Deve inoltre essere assicurata la compatibilità ambientale dello scarico con il corpo recipiente ed evitata in formazione di barriere termiche alla foce dei fiumi.

(2) Per quanto riguarda gli scarichi di acque reflue urbane valgono i limiti indicati in tabella 1 e, per le zone sensibili anche quelli di tabella 2. Per quanto riguarda gli scarichi di acque reflue industriali recapitanti in zone sensibili la concentrazione di fosforo totale e di azoto totale deve essere rispettivamente di 1 e 10mg/L.

(3) Tali limiti non valgono per lo scarico in mare, in tal senso le zone di foce sono equiparate alle acque marine costiere, purché almeno sulla metà di una qualsiasi sezione a valle dello scarico non vengono disturbate le naturali variazioni della concentrazione di solfati o di cloruri.

(4) Sono inclusi in questo parametro PCB e PCT

(5) Esclusi i composti come i pesticidi clorurati rientranti sotto i parametro 44, 45, 46, 47 e 43.

(6) All' atto dell'approvazione dell'impianto per il trattamento di acque reflue urbane, da parte dell'autorità competente andrà fissato il limite più opportuno in relazione alla situazione ambientale igienico sanitaria del corpo idrico recettore e agli usi esistenti. Si consiglia un limite non superiore ai 5000 UFC/100mL.

(7) Il saggio di tossicità è obbligatorio. Oltre al saggio su *Daphnia magna*, possono essere

eseguiti saggi di tossicità acuto su *Ceriodophnia dubia*. *Selenastrum copricornutum*, batteri bioluminescenti o organismi quali *Artemia salina*, per scarichi di acqua salata o altri organismi tra quelli che saranno indicati dall'ANPA in appositi documenti teorici predisposti al fine dell'aggiornamento delle metodiche di campionamento ed analisi. In caso di esecuzione di più tesi di tossicità si consideri il risultato peggiore. Il risultato positivo della prova di tossicità non determina l'applicazione diretta delle sanzioni di cui al Titolo V, determina altresì l'obbligo di approfondimento delle indagini analitiche, la ricerca delle cause di tossicità e la loro rimozione.

Tabella 3/A. Limiti di emissione per unità di prodotto riferiti a specifici cicli produttivi.

Settore produttivo	Quantità scaricata per unità di prodotto (o capacità di produzione)	Media mensile e	Media giorno 0 (*)
Cadmio			
Estrazione dello zinco, raffinazione del piombo e dello zinco, industria dei metalli non ferrosi e del cadmio metallico			
Fabbricazione dei composti del cadmio	g/Kg grammi di Cd scaricato per chilogrammo di CD trattato	0,5	
Produzione di pigmenti	g/Kg grammi di Cd scaricato per chilogrammo di CD trattato	0,3	
Fabbricazione di stabilizzanti	g/Kg grammi di Cd scaricato per chilogrammo di CD trattato	0,5	
Fabbricazione di batterie primarie e secondarie	g/Kg grammi di Cd scaricato per chilogrammo di CD trattato	1,5	
Galvanostegia	g/Kg grammi di Cd scaricato per chilogrammo di CD trattato	0,5	
Mercurio (settore dell'elettrolisi dei cloruri alcalini)			
Salamoia riciclata da applicare all'Hg presente negli effluenti provenienti dall'unità di produzione del cloro	g Hg di capacità di produzione cloro installata	0,5	
Salamoia a riciclata da applicare al totale del Hg presente in tutte le acque di scarico contenente Hg provenienti dall'area dello stabilimento industriale	g Hg di capacità di produzione cloro installata	1	
Salamoia a perdere da applicare al totale del Hg presente in tutte le acque di scarico contenente Hg provenienti dall'area dello stabilimento industriale	g Hg di capacità di produzione cloro installata	5	

Segue tabella

Mercurio (settori diversi da quello dell'elettrolisi dei cloruri alcalini)

Aziende che impiegano catalizzatori all'Hg per la produzione di cloruro di vinile	g/Hg di capacità di produzione di CVM	0,5	
Aziende che impiegano catalizzatori all'Hg per altre produzioni	g/Kg di capacità di produzione di CVM	5	
Fabbricazione dei catalizzatori contenenti HG utilizzati per la produzione di CVM	g/kg al mese mercurio trattato	0,7	
Fabbricazione dei composti organici ed inorganici del mercurio	g/kg al mese mercurio trattato	0,05	
Fabbricazione di batterie primarie contenenti Hg	g/kg al mese mercurio trattato	0,03	
Industrie dei metalli non ferrosi - stabilimenti di recupero del mercurio - estrazione e raffinazione dei metalli non ferrosi			
Stabilimenti di trattamento dei rifiuti tossici contenenti mercurio			

Esaclorocicloesano (HCH)

Produzione HCH	g HCH HCH prodotto	2	
Estrazione lindano	g HCH HCH trattato	4	
Produzione ed estrazione lindano	g HCH HCH prodotto	5	

DDT

Produzione DDT compresa la formulazione sul posto di DDT	g/l di sostanza di prodotte, trattate o utilizzate – valore mensile	4	8
--	---	---	---

Pentaclorofenolo (PCP)

Produzione del PCP Na idrolisi dell'esaclorobenzene	g/l di capacità di produzione o capacità di utilizzazione	25	50
---	---	----	----

Segue Tabella 3/A Limiti di emissione per unità di prodotto riveriti a specifici cicli produttivi

Aldrin, dieldrin, endrin, isodrin

Produzione e formulazione di: Aldrin e/o dieldrin e/o endrin e/o isodrin	g /l capacità di produzione o capacità di utilizzazione	3	15
Produzione e trattamento di HCB	g HCB di capacità di produzione di HCB	10	

Esaclorobenzene (HCB)

Produzione di percloroetilene (PER) e di tetracloruro di carbonio (CC) mediante perclorurazione	g HCB di capacità di produzione totale di PER + CC	1,5	
Produzione di tricloroetilene e/o percloroetilene con altri procedimenti			

Esaclorobutadiene

Produzione di percloroetilene (PER) e di tetracloruro di carbonio (CC) mediante perclorurazione	g HCB di capacità di produzione totale di PER + CC	1,5	
Produzione di tricloroetilene e/o percloroetilene con altri procedimenti			

Cloroformio

Produzione clorometani del metanolo o da combinazione di metanolo e metano	g CHC di capacità di produzione di clorometani	10	
Produzione clorometani mediante clorurazione del metano	g CHC di capacità di produzione di clorometani	7,5	

Tetracloruro di carbonio

Produzione di tetracloruro di carbonio mediante perclorurazione – procedimento con lavaggio	g CC di capacità di produzione totale di CC, e di percloroetilene	30	40
Produzione di tetracloruro di carbonio mediante perclorurazione – procedimento senza con lavaggi	g CC di capacità di produzione totale di CC, e di percloroetilene	2,5	5
Produzione di clorometani mediante clorurazione mediante (compresa la clorolisi sotto pressione a partire dal metanolo).			
Produzione di clorofluorocarburi			

1,2 Dicloroetano (EDC)

Unicamente produzione 1,2 dicloroetano	g/l	2,5	5
Produzione 1,2 dicloroetano e trasformazione e/o utilizzazione nello stesso stabilimento tranne che per l'utilizzazione nella produzione di scambiatori di calore	g/l	5	10
Utilizzazione di EDC per lo grassaggio dei metalli (in stabilimenti industriali diversi da quelli del punto precedente)			
Trasformazione di 1,2 dicloroetano in sostanze diverse dal cloruro di vinile	g/l	2,5	5

Segue tabella

Segue Tabella 3/A Limiti di emissione per unità di prodotto riveriti a specifici cicli produttivi.

tricloroetilene

Produzione di tricloroetilene (TRI) e di percloroetilene (PER)	g/l	2,5	5
Utilizzazione TRI per grassaggio dei metalli	g/l		

Triclorobenzene (TCB)

Produzione di (TCB per disidrociorazione e/o trasformazione di TCB	g/l	10	
Produzione e trasformazione di clorobenzeni mediante clorazione	g/l	0,5	

Percloroetilene (PER)

Produzione di tricloroetilene (TRI) e di percloroetilene (procedimenti TRI- PER)	g/l	2,5	5
Produzione di tricloroetilene di carbonio e percloroetilene (procedimenti TRI- PER)	g/l	2,5	20
Utilizzazione di PER per grassaggio metalli			
Produzione di clorofluorocarbonio			

(*) qualora non diversamente indicato, i valori indicati sono riferiti a medie mensili. Ove non indicato esplicitamente, si consideri come valore delle media giornaliera il doppio di quella mensile.

Per verificare che gli scarichi soddisfano i limiti indicati nella tabella 3/A deve essere prevista una procedura di controllo che prevede:

- il prelievo quotidiano di un campione rappresentativo degli scarichi effettuati nel giro di 24 ore e la misurazione della concentrazione della sostanza in esame;
- la misurazione del flusso totale degli scarichi nello stesso arco di tempo.

La quantità di sostanza scaricata nel corso di un mese si calcola sommando le quantità scaricate ogni giorno nel corso del mese. Tale quantità va divisa per la quantità totale di prodotto o di materia prima.

Tabella 4: limiti di emissione per le acque reflue urbane ed industriali che recapitano sul suolo

		unità di misura	di (il valore della concentrazione deve essere minore o uguale a quello indicato)
1	pH		6-8
2	SAR		10
3	Materiali grossolani		assenti
4	Solidi sospesi totali	mg/L	25
5	BODS	mg O/L	20
6	COD	mg O/L	100
7	Azoto totale	mg N/L	15
8	Arato ammoniacale	mg NH/L	5
9	Fosforo totale	mg P/L	2
10	Tensioattivi totali	mg/L	0,5
11	Alluminio	mg/L	1
12	Berillio	mg/L	0,1
13	Arsenico	mg/L	0,05
14	Bario	mg/L	10
15	Boro	mg/L	0,5
16	Cromo totale	mg/L	1
17	Cromo VI	mg/L	0.05
18	Ferro	mg/L	2
19	manganese	mg/L	0,2
20	Nichel	mg/L	0,2
21	Piombo	mg/L	0,1
22	Rame	mg/L	0.1
23	Selenio	mg/L	0,002
24	Stagno	mg/L	3
25	Vanadio	mg/L	0,1
26	Zinco	mg/L	0,5
27	Solfuri	mg H,S/L	0,5
28	Solfiti	mg SO/L	0,5
28	Solfati	mg SO/L	500
30	Cloro attivo	mg/L	0,2
31	Cloruri	mg C/L	100
32	Fluoruri	mg F/L	1
33	Fenoli totali (1)	mg/L	0.1
33	Aldeidi totali	mg/L	0,5
35	Composti organici aromatici totali (2)	mg/L	0,01
36	Composti organici azzotati totali (1)	mg/L	0.01
37	Pesticidi fosforati	mg/L	0,01
38	Saggio di tossicità su Daphnia magna ia (vedi nota 8 di tabella 3)	LCS0	il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili é uguale o maggiore del 50% del totale
39	IEscherichia coli	UFC/100	

(1) Il limite é valido solo per i composti pericolosi quali ad esempio i clorofenoli.

(2) Si intendono comunque esclusi i composti alogenati e le sostanze che possono dar origine a tali composti nell'ambiente idrico, per cui vige comunque il divieto di scarico sul suolo.

Tabella 5. Sostanze per le quali non possono essere adottati da parte delle regioni (1), o da parte del gestore della fognatura(,) limiti meno restrittivi di quelli indicati in tabella 3 rispettivamente per lo scarico in acque superficiali e per lo scarico in fognatura.

1	Arsenico
2	Cadmio
3	Cromo totale
4	Cromo esavalente
\$	Mercurio
6	Nichel
7	Piombo
8	Rame
9	Selenio
10	Zinco
11	Fenoli (3)
12	Idrocarburi totali
13	Composti organici aromatici
14	Composti organico azotati (4)
15	Composti organici aromatici (compresi i pesticidi clorurati)
16	Pesticidi fosforati
17	Composti organici dello stagno
18	Sostanze di cui è provato il potere cancerogeno

(1) Per quanto riguarda gli scarichi in corpo idrico superficiale, nel caso di insediamenti produttivi aventi scarichi con una portata complessiva media giornaliera inferiore a 50 m³, per i parametri della tabella 5, ad eccezione di quelli indicati sotto i numeri 2, 4, 5, 7, 15, 16, e 17 le regioni e le province autonome nell'ambito dei piani di tutela, possono ammettere valori di concentrazione che superano di non oltre il 50% i valori indicati nella tabella 3, purché sia dimostrato che ciò non comporti un peggioramento della situazione ambientale e non pregiudica il raggiungimento gli obiettivi ambientali.

(2) Per quanto riguarda gli scarichi in fognatura, purché sia garantito che lo scarico finale della fognatura rispetti i limiti di tabella 3, o quelli stabiliti dalle regioni ai sensi dell' articolo 28 comma 2, l'ente gestore può stabilire per i parametri della tabella 5, ad eccezione di quelli indicati sotto i numeri 2, 4, 5, 7, 11, 14, 15, 16 e 17, limiti di accettabilità i cui valori di concentrazione superano quello indicato in tabella 3.

(3) La limitazione per lo scarico in fognatura, indicata alla nota 2, è valida solo per i fenoli non di tipo naturale quali i cloro fenoli.

(4) La limitazione per lo scarico in fognatura, indicata alla nota 2., è valida solo per i composti pericolosi quali ad esempio le ammine aromatiche, l'acrilonitrile, l'acrilammide, la piridina, e non per composti di tipo naturali come ad esempio le proteine.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to DALL'ANGELO GIORGIO

Il Consigliere Anziano

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale é stato affisso all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno _____ e vi rimarrà affisso per gg _____ consecutivi.

Li _____

REG. PUBBL. N. _____

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to

Il presente atto si compone di n. ___ pagine e da n. ___ allegati elencati nella delibera e n. ___ allegati elencati nella proposta di delibera.

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo, composta da n. _____ pagine e da n: ___ allegati elencati nella delibera e n. ___ allegati elencati nella proposta di delibera.

Li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione é divenuta ESECUTIVA

Il _____

PEREGO _____

IL SEGRETARIO GENERALE